

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 ottobre 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 marzo 2018, n. 2.

**Modificazioni di leggi regionali e proroga di termini.** (18R00258) ..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2018, n. 3.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in conformità alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018).** (18R00259) ... Pag. 7

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2018, n. 11.

**Nuove modifiche alla legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna).** (18R00220) ..... Pag. 10

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2018, n. 12.


**Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali.** (18R00201) ..... Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2018, n. 066/Pres.

**Regolamento concernente le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di vigilanza sulla costruzione in zona sismica, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 16/2009.** (18R00212) ..... Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2018, n. 067/Pres.

**Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144.** (18R00213) ..... Pag. 38



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2018, n. 068/Pres.

**Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con il decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070/Pres. (18R00216) .** Pag. 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 marzo 2018, n. 069/Pres.

**Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei Consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali). (18R00221).** Pag. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 marzo 2018, n. 070/Pres.

**Regolamento concernente l'assegnazione a favore degli Enti locali del Fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, ai sensi dell'articolo 10, commi 49 e 50, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018). (18R00217) .** Pag. 44

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 2.

**Norme in materia di sviluppo del settore musicale. (18R00162) .** Pag. 45

## REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2018, n. 13/R.

**Soggetti beneficiari e misura della garanzia del fondo di rotazione. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 "Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali". Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti). (18R00182).** Pag. 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2018, n. 14/R.

**Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali). (18R00183) .** Pag. 50



## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 marzo 2018, n. 2.

### Modificazioni di leggi regionali e proroga di termini.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta Parte I - n. 13 del 21 marzo 2018)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Disposizioni in materia di Gruppi consiliari. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1986, n. 6*

1. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 4 della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. I contributi finanziari sono erogati:

a) ai Gruppi consiliari composti, all'inizio della legislatura, dai Consiglieri eletti nella stessa lista;

b) ai Gruppi consiliari che si costituiscono nel corso della legislatura, ad eccezione del Gruppo misto;

c) ai Gruppi consiliari che rimangono composti da un unico consigliere in caso di fuoriuscita di uno o più consiglieri dagli stessi.»

2. All'art. 5 della legge regionale n. 6/1986 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e sono state da egli stesso preventivamente autorizzate»;

b) l'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente:

«Nell'ultimo anno della legislatura, il rendiconto, riferito al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e il giorno antecedente la data di convalida delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è depositato entro 30 giorni dalla data di convalida delle elezioni.»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. In sede di rendiconto di fine legislatura o di rendiconto di Gruppi cessati, le eventuali somme che costituiscono avanzo dell'esercizio in corso, o di esercizi precedenti, sono restituite e introitate nel bilancio del Consiglio regionale.»;

d) dopo il comma 7, come sostituito dalla lettera c), è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Alla fine della legislatura o alla cessazione del Gruppo, al rendiconto è allegato un inventario dei beni durevoli acquistati con i contributi finanziari del Gruppo. Prima del deposito del rendiconto, i consiglieri appartenenti al Gruppo possono riscattare tali beni. In caso di riscatto, il ricavato della compravendita del bene deve essere indicato nel rendiconto stesso. Il valore dei beni riscattati è determinato detrando dal prezzo d'acquisto dei beni stessi l'ammortamento, calcolato con le percentuali previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).»;

e) dopo il comma 7-*bis*, introdotto dalla lettera d), è aggiunto il seguente:

«7-*ter*. Entro trenta giorni dalla convalida, il Gruppo che si succede da una legislatura all'altra può decidere di mantenere i beni durevoli risultanti dall'inventario di cui al comma Ibis e non oggetto di riscatto, oppure di trasferire gli stessi al patrimonio del Consiglio regionale, comunicando la decisione alla Presidenza del Consiglio regionale.»;

f) dopo il comma 7-*ter*, introdotto dalla lettera e), è aggiunto il seguente:

«7-*quater*. In caso di mancata decisione entro il termine di cui al comma 7-*ter* o al momento della cessazione del Gruppo, i beni di cui al comma 7-*bis* sono trasferiti al patrimonio del Consiglio regionale.»;

g) dopo il comma 7-*quater*, introdotto dalla lettera f), è aggiunto il seguente:

«7-*quinquies*. Il Gruppo che si succede da una legislatura all'altra può decidere di subentrare nei rapporti giuridici del precedente corrispondente Gruppo.».

#### Art. 2.

*Disposizioni in materia di personale dell'Istituto regionale Adolfo Gervasone. Modificazioni alla legge regionale 30 luglio 1986, n. 36*

1. L'art. 7 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 (Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone), è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Personale). — 1. All'Istituto e al relativo personale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico.

2. Nella dotazione organica dell'Istituto, è istituito un posto con il profilo professionale di responsabile amministrativo-contabile, appartenente alla categoria D, per l'attuazione della programmazione educativa, didattica e formativa dell'Istituto.».

2. Il comma terzo dell'art. 2 della legge regionale n. 36/1986 è abrogato.



## Art. 3.

*Disposizioni in materia di aeroclub.**Modificazione alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15*

1. Il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale), è sostituito dal seguente:

«5. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano, inoltre, allo svolgimento delle attività didattico-sportive e di allenamento piloti da parte degli aeroclub che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2012, n. 24 (Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale), fermo restando che il trasporto turisti e sciatori da parte dei medesimi aeroclub rimane soggetto alle limitazioni di cui alla presente legge.»

## Art. 4.

*Disposizioni in materia di piste da sci.**Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), le parole: «per la pratica dello sci di discesa e dello sci di fondo» sono sostituite dalle seguenti: «per la pratica dello sci di discesa, della discesa con la slitta o lo slittino, dello sci di fondo o per la risalita con attrezzatura per lo sci alpinismo».

2. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 9/1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) pista di discesa: tracciato, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici, appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa con gli sci, i monosci o la tavola da neve, alla discesa con la slitta o lo slittino, a snowpark, per la pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci, i monosci o la tavola da neve, oppure a funpark, per altre attività ludiche sulla neve;»

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) pista di fondo: tracciato, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici, appositamente destinato alla pratica dello sci di fondo oppure per la risalita con attrezzatura per lo sci alpinismo.»

3. All'art. 3 della legge regionale n. 9/1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«a) per le piste di discesa e per le piste di risalita con attrezzatura per lo sci alpinismo che confluiscono nelle piste di discesa, il gestore degli impianti di trasporto a fune posti a servizio delle piste;»

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Per garantire la funzionalità delle piste, ai lati delle stesse sono assicurate fasce di rispetto nelle quali è vietato realizzare interventi edilizi, interventi

comportanti trasformazioni territoriali o svolgere attività tali da ostacolare l'utilizzo in sicurezza. La larghezza delle fasce di rispetto è pari a cinque metri, salvo che negli elaborati progettuali di cui al comma 5 non siano contemplate larghezze diverse in ragione delle peculiarità morfologiche della pista.»

4. All'art. 6 della legge regionale n. 9/1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Con decreto dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.»

5. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 9/1992 è sostituito dal seguente:

«2. Fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti, è vietato percorrere:

a) le piste di discesa per lo sci e le aree destinate a snowpark, con mezzi diversi dagli sci, dal monosci e dalla tavola da neve;

b) le piste di discesa destinate a slitte o slittino, se non con tali mezzi;

c) le aree destinate a funpark con gli sci, i monosci e la tavola da neve;

d) le piste di fondo, se non con gli appositi sci.»

## Art. 5.

*Disposizioni in materia di donazioni di beni mobili.**Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12*

1. Dopo l'art. 29 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), è inserito il seguente:

«Art. 29-bis (Donazioni). — 1. Il Consiglio regionale delibera l'accettazione di donazioni e di lasciti di beni mobili che, sulla base della dichiarazione del donante, risultino di non modico valore ai sensi dell'art. 783 del codice civile.»

## Art. 6.

*Disposizioni in materia di commissione regionale per la cooperazione. Modificazione alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27*

1. Il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), è sostituito dal seguente:

«4. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per i componenti diversi dai dipendenti regionali.»



## Art. 7.

*Organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5*

1. All'art. 32 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il dipartimento di prevenzione opera secondo principi di integrazione, di complementarità e di interdisciplinarietà attraverso processi per obiettivi, per lo svolgimento delle attività correlate ai livelli essenziali di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro di cui alla normativa statale vigente e, in particolare, delle seguenti:

a) sorveglianza epidemiologica, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;

b) tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati;

c) sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) salute animale e igiene urbana veterinaria;

e) sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori;

f) sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e i programmi organizzati di screening, nonché sorveglianza e prevenzione nutrizionale;

g) attività medico-legali per finalità pubbliche;

h) attività epidemiologica finalizzata alla valutazione dei risultati di salute derivanti dalle prestazioni sanitarie di tutela, anche attraverso la gestione e l'analisi dei registri di patologia e mortalità;

i) prestazioni che, pur non essendo ricomprese fra i livelli essenziali di assistenza, costituiscono compito istituzionale delle strutture sanitarie del dipartimento, in base alla normativa europea, statale o regionale.»;

b) al comma 5, le parole: «sentito il comitato di dipartimento di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la giunta esecutiva del dipartimento»;

c) al comma 6, le parole: «da un comitato di dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla giunta esecutiva del dipartimento».

## Art. 8.

*Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1*

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida

escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), è sostituito dal seguente:

«1. L'abilitazione per l'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione, il superamento di un esame scritto e orale e, limitatamente alla professione di accompagnatore di turismo equestre, il superamento di una prova pratica, organizzati dalla struttura competente anche avvalendosi di enti di formazione accreditati. Qualora non soggetti a finanziamento pubblico, i corsi di formazione possono essere promossi e organizzati anche da enti di formazione accreditati, previo riconoscimento da parte della struttura competente. Le disposizioni che individuano i requisiti, le condizioni e le modalità per il riconoscimento delle attività formative non oggetto di finanziamento pubblico sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.».

2. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2003 è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria individuate ai sensi dell'art. 13, stabilisce i contenuti e la durata dei corsi di cui al comma 1, individuando anche i casi di esenzione o riduzione del percorso formativo. La struttura competente procede alla nomina delle commissioni d'esame e alla determinazione delle relative modalità di svolgimento.».

## Art. 9.

*Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio. Modificazioni alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 8*


1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio), è sostituito dal seguente:

«2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, oltre ai soggetti concessionari di servizi di trasporto pubblico, anche i gestori delle piste da sci di discesa e i soggetti concessionari di linee di impianti a fune relativi a complessi funiviari di interesse locale, come definiti dall'art. 5.».

2. L'art. 3 della legge regionale n. 8/2004 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 8/2004, le parole:

«entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».



## Art. 10.

*Disposizioni in materia di servizi per la prima infanzia. Modificazioni alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 11*

1. All'art. 11 della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il servizio di tata familiare può essere svolto individualmente o in forma associata, anche mediante la costituzione e la partecipazione a società e associazioni. L'attività di tata familiare è, tuttavia, sempre esercitata dai soggetti iscritti nel registro regionale di cui al comma 1; essa è regolata da apposito contratto e può essere svolta:

a) presso il domicilio della tata ovvero presso altra unità immobiliare di civile abitazione nella disponibilità della tata stessa, della società o dell'associazione cui la tata appartiene o da cui la tata dipende;

b) presso il domicilio delle famiglie che usufruiscono del servizio.»;

b) al comma 4, le parole: «dalla tata familiare» sono soppresse.

## Art. 11.

*Disposizioni in materia di imprese innovative. Modificazione alla legge regionale 14 giugno 2011, n. 14*

1. Il secondo periodo del comma 7 dell'art. 5 della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 (Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative), è sostituito dal seguente: «La medesima deliberazione può prevedere, in alternativa al procedimento a sportello, la concessione dei contributi mediante procedimento a bando, stabilendo, anche in deroga all'art. 3, comma 1, i massimali di contributo e la misura massima percentuale di contribuzione, nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e definire, ove necessario, i settori da privilegiare nell'attribuzione delle risorse.».

## Art. 12.

*Disposizioni in materia di riordino fondiario. Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 20*

1. L'art. 11 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario), è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Approvazione del piano di riordino fondiario*). — 1. Scaduti i termini di cui all'art. 10, commi 2 e 3, il Consorzio trasmette il piano di riordino fondiario alla struttura competente. La Giunta regionale, sulla base del parere della Commissione di cui all'art. 4, approva il piano di riordino fondiario entro sessanta giorni dalla sua trasmissione, dando mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti per l'esecuzione delle opere e per i trasferimenti dei diritti reali ai sensi dell'art. 18, commi

1 e 3, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

2. L'approvazione del piano di riordino fondiario equivale ad atto di dichiarazione di pubblica utilità delle opere di miglioramento fondiario e determina, ai sensi dell'art. 29 del r.d. n. 215/1933 e dell'art. 855 del codice civile, il trasferimento dei diritti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché l'imposizione delle servitù previste dal piano stesso.

3. A seguito dell'approvazione del piano di riordino fondiario da parte della Giunta regionale, l'assessore regionale competente in materia di agricoltura, con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, trasferisce al Consorzio, al solo fine degli adempimenti di cui al comma 4, la proprietà dei terreni rientranti nel comprensorio del riordino, con l'indicazione degli identificativi catastali alla data di approvazione del piano, e definisce i nuovi lotti con una sigla provvisoria, come da planimetria di cui all'art. 9, comma 2, lettera b).

4. Il Consorzio, acquisita la proprietà dei terreni facenti parte del comprensorio del riordino a seguito del decreto di cui al comma 3, entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto medesimo provvede, in particolare, in ordine ai seguenti adempimenti presso la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto della normativa vigente in materia catastale:

a) deposito del decreto;

b) fusione o accorpamento dei mappali interessati dal riordino;

c) frazionamento dei nuovi lotti;

d) rimozione di qualsiasi eventuale causa ostativa ai fini del trasferimento finale delle proprietà.

5. Fatti salvi comprovati motivi o cause oggettive di forza maggiore per i quali può essere ammessa una proroga, in caso di mancato compimento degli adempimenti di cui al comma 4 nel termine di un anno dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il trasferimento di proprietà dei terreni al Consorzio si intende automaticamente risolto.


6. A seguito degli adempimenti di cui al comma 4 e in conformità all'art. 853 del codice civile, il Presidente della Regione emana il decreto di riordino fondiario, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, con il quale provvede ai trasferimenti coattivi della proprietà e degli altri diritti reali e si costituiscono le servitù imposte dal piano.».

2. L'art. 12 della legge regionale n. 20/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Effetti dell'approvazione del piano di riordino fondiario*). — 1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 11, comma 6, il Consorzio provvede:

a) alla trascrizione del decreto e alle volture catastali con cui dà atto del trasferimento delle proprietà, della costituzione delle nuove servitù e del passaggio dei diritti reali sui fondi di nuova assegnazione;

b) ai pagamenti e alle riscossioni di eventuali conguagli in denaro;



c) all'acquisto e al posizionamento dei cippi di confinamento dei terreni di nuova assegnazione.

2. Ai trasferimenti, ai pagamenti, alle trascrizioni e a tutti gli atti e provvedimenti da compiersi in esecuzione della presente legge si applicano gli articoli 37, comma primo, del r.d. 215/1933 e 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).».

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 32, comma 4, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), ai piani di riordino fondiario di cui all'art. 9 della legge regionale n. 20/2012, inseriti nella graduatoria approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 9 in data 8 gennaio 2016, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 20/2012, come sostituiti dai commi 1 e 2, in relazione allo stato di avanzamento del relativo procedimento di riordino fondiario.

#### Art. 13.

*Proroga di termini in materia di finanziamento degli aiuti alle aziende agricole in attuazione del programma di sviluppo rurale 2014/2020. Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24*

1. Al secondo periodo del comma 3 dell'art. 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), le parole: «entro il 30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».

#### Art. 14.

*Disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici. Modificazione alla legge regionale 31 luglio 2017, n. 11*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6), è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai medici assegnatari di un contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale che risultino inadempienti agli obblighi previsti dalle disposizioni attuative di cui all'art. 2, comma 6, della legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico), si applica la disciplina di maggior favore per il medico assegnatario tra quella prevista dalle predette disposizioni attuative e quella di cui alla presente legge.».

#### Art. 15.

*Disposizioni in materia di esenzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche. Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le abrogazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo all'adozione del Registro unico nazionale del Terzo settore.».

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 62-bis della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010);

b) il comma 1 dell'art. 1 e l'art. 2 della legge regionale n. 21/2017.

#### Art. 16.

*Disposizioni in materia di personale. Modificazioni di leggi regionali*

1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 21/2017, dopo le parole: «istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione», sono inserite le seguenti: «, di personale con qualifica di operatore socio-sanitario operante presso i Centri educativi assistenziali (CEA) regionali».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 21/2017, è aggiunto il seguente:


«3-bis. Per il triennio 2018/2020, al fine di garantire il normale svolgimento dei servizi di informazione e accoglienza turistica sul territorio regionale e l'efficiente gestione dei compiti istituzionali dell'ente, l'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vigente al 1° gennaio 2018 che risultino ancora vacanti alla medesima data e che si rendano vacanti nel corso del predetto triennio.».

3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 4 della legge regionale n. 21/2017, come introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

«3-ter. Per la spesa relativa al personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), resta fermo, anche per il 2018, quanto stabilito dall'art. 57, comma 3, della l.r. 30/2011.».

4. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 21/2017, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Procedure selettive interne per il triennio 2018/2020). — 1. Per il triennio 2018/2020, in relazione a quanto previsto dall'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c) d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),



1), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), la Regione, gli enti locali e gli altri enti del comparto unico regionale, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, fermi restando i limiti assunzionali vigenti e il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, procedure selettive per la progressione verticale tra le categorie o le posizioni riservate al personale di ruolo. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile, da ciascun ente, ai sensi dell'art. 41, comma 14, della l.r. 22/2010.

2. Il numero di posti per le procedure selettive interne non può superare il 20 per cento di quello previsto nei piani dei fabbisogni per le nuove assunzioni consentite per la relativa categoria o posizione. La predetta percentuale del 20 per cento è calcolata, con riferimento, separatamente, alla Regione, al complesso degli enti locali e al complesso dei restanti enti del comparto unico regionale, sulla sommatoria dei posti risultanti dai piani dei fabbisogni presentati, entro il 15 marzo di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di programmazione di risorse umane, da ciascun ente interessato che, a tal fine, deve anche indicare la facoltà di avvalersi delle procedure selettive interne di cui al presente articolo. Ai fini del calcolo del 20 per cento, si applica l'arrotondamento alla unità superiore, per ogni categoria o posizione.

3. Le procedure selettive interne di cui al presente articolo sono espletate, per tutti gli enti interessati, dalla struttura regionale competente in materia di concorsi, in conformità a quanto previsto dall'art. 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017. A dette procedure possono partecipare i dipendenti degli enti che hanno manifestato la volontà di avvalersi di tale facoltà e, nel caso degli enti locali, anche i dipendenti di altro ente del medesimo ambito territoriale sovracomunale costituito, mediante convenzione tra Comuni, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 6/2014. I dipendenti vincitori delle procedure selettive interne sono assegnati all'ente di provenienza o, nel caso degli enti locali, anche ad uno degli altri enti appartenenti al medesimo ambito territoriale sovracomunale.».

5. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, inoltre, all'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER) - Agence regionale pour le logement e al relativo personale, nei confronti del quale continua a trovare applicazione il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico.».

6. L'art. 18 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 (Istituzione della Azienda regionale per l'edilizia residenziale - Agence regionale pour le logement), è abrogato.

#### Art. 17.

*Proroga di termini in materia di bilancio dell'Azienda USL. Modificazione alla legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23*

1. Dopo il comma 8 dell'art. 19 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), è inserito il seguente:

«8-bis. Per l'anno 2018, il termine per l'adozione del bilancio preventivo economico annuale dell'Azienda USL è stabilito al 31 maggio 2018.».

#### Art. 18.

*Disposizioni in materia di accorpamento delle elezioni comunali di Valtournenche e dell'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta dell'anno 2018. Durata delle operazioni di voto e decorrenza delle operazioni di scrutinio*

1. Per l'anno 2018, le elezioni del Consiglio comunale di Valtournenche si svolgono contestualmente a quelle per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

2. Le operazioni di voto di cui al comma 1 si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore sette alle ore ventidue.

3. Lo spoglio dei voti di cui all'art. 62 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), ha inizio alle ore otto del martedì successivo alla votazione.

#### Art. 19.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 19 marzo 2018

*Il Presidente: VIÉRIN*

(Omissis).

18R00258



LEGGE REGIONALE 20 marzo 2018, n. 3.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in conformità alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 18 del 10 aprile 2018)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

*Modificazioni all'art. 2 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) valutazione di impatto ambientale (VIA): il processo di valutazione ambientale di progetti che comprende l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, la decisione, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio;»;

b) la lettera c) è soppressa;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) impatti ambientali: gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati, compresi quelli derivanti dalla vulnerabilità del progetto al rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo;»;

d) dopo la lettera m), è inserita la seguente:

«m-bis) provvedimento di verifica di assoggettabilità: il provvedimento che conclude i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e a VIA;»;

e) dopo la lettera u), è inserita la seguente:

«u-bis) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale, nonché del pubblico, nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;».

### Art. 2.

*Modificazione all'art. 3 della legge regionale n. 12/2009*

1. La lettera i) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 12/2009 è sostituita dalla seguente:

«i) rilascia il provvedimento di VIA;»

### Art. 3.

*Modificazioni all'articolo 15 della legge regionale n. 12/2009*

1. Alla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 12/2009, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000, individuati ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2007».

2. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 12/2009, dopo le parole: «legge regionale n. 30/1991,» sono inserite le seguenti: «ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2007,».


### Art. 4.

*Inserimento dell'art. 15-bis nella legge regionale n. 12/2009*

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 12/2009, come modificato dall'art. 3, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Valutazione preliminare). — 1. Per le modificazioni, le estensioni o gli adeguamenti tecnici dei progetti elencati negli allegati A e B, il proponente, in ragione della ritenuta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, può richiedere alla struttura competente, trasmettendo adeguati elementi informativi, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare.

2. La struttura competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie determinazioni, indicando se le modificazioni, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere sottoposti alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.».



## Art. 5.

*Modificazione all'art. 16  
della legge regionale n. 12/2009*

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 12/2009, le parole: «e concertazioni» sono soppresse.

## Art. 6.

*Modificazione all'art. 17  
della legge regionale n. 12/2009*

1. Al comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 12/2009, dopo le parole: «nel sito web della Regione» sono aggiunte le seguenti: «, dandone comunicazione ai soggetti competenti in materia territoriale e ambientale potenzialmente interessati».

## Art. 7.

*Modificazione all'art. 18  
della legge regionale n. 12/2009*

1. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 12/2009 è sostituito dal seguente:

«3. La struttura competente avvia una fase di consultazione con il proponente e i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale potenzialmente interessati, in esito alla quale si pronuncia sulla portata delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale, sul livello di dettaglio e sulle metodologie da adottare nello studio di impatto ambientale, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili e della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti.»

## Art. 8.

*Modificazione all'art. 19  
della legge regionale n. 12/2009*

1. Al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 12/2009, dopo le parole: «è predisposto» sono inserite le seguenti: «da esperti competenti nel settore attinente al progetto in questione,».

## Art. 9.

*Modificazioni all'art. 20  
della legge regionale n. 12/2009*

1. Al comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2009, le parole: «nel numero di copie dalla medesima richiesto» sono soppresse.

2. La lettera *b*) del comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2009 è sostituita dalla seguente:

«*b*) comunicare ai soggetti competenti in materia territoriale e ambientale potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web della regione.».

## Art. 10.

*Sostituzione dell'art. 22  
della legge regionale n. 12/2009*

1. L'art. 22 della legge regionale n. 12/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Acquisizione dei pareri dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale*). — 1. I soggetti competenti in materia territoriale e ambientale esprimono il parere di competenza entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione prevista dall'art. 20, comma 5, lettera *a*), o nell'ambito della conferenza di servizi indetta dalla struttura competente, nei termini e con le modalità ivi previsti.».

## Art. 11.

*Sostituzione dell'art. 23  
della legge regionale n. 12/2009*

1. L'art. 23 della legge regionale n. 12/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Valutazione*). — 1. La fase di valutazione si conclude con l'adozione del provvedimento di VIA entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 21, comma 1.

2. Entro i primi trenta giorni della fase di valutazione, la struttura competente può richiedere al proponente, sulla base delle risultanze della consultazione di cui all'art. 21 e dell'acquisizione dei pareri di cui all'art. 22, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione già presentata.


3. Entro i primi trenta giorni della fase di valutazione, il proponente, sulla base delle risultanze della consultazione di cui all'art. 21 e dell'acquisizione dei pareri di cui all'art. 22, può richiedere alla struttura competente:

*a*) un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di VIA;

*b*) di modificare o integrare i documenti già presentati.

4. Per l'effettuazione delle modificazioni o integrazioni di cui ai commi 2 e 3, la struttura competente concede un termine che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su motivata istanza del proponente, previa valutazione da parte della medesima struttura competente. Decorso tale termine senza che siano state presentate le modificazioni o integrazioni richieste, l'istanza si intende ritirata.

5. La struttura competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle modificazioni o integrazioni di cui ai commi 2 e 3, dà pubblico avviso dell'avvenuto deposito con le modalità di cui all'art. 20, comma 5, lettera *a*), e dispone che il proponente ne depositi copia presso i comuni nel cui territorio è realizzata l'opera o l'intervento. In tal caso, chiunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso può presentare osservazioni.



6. La presentazione di modificazioni o integrazioni sospende i termini per l'adozione del provvedimento di VIA, che riprendono a decorrere dalla data del deposito delle medesime ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma 5.

7. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, la struttura competente proroga il termine del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, dandone comunicazione al proponente.».

#### Art. 12.

##### *Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale n. 12/2009*

1. L'art. 24 della legge regionale n. 12/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Decisione*). — 1. La struttura competente rilascia il provvedimento di VIA entro il termine di cui all'art. 23, comma 1, fatte salve eventuali sospensioni o proroghe dei termini procedurali disposte ai sensi del medesimo art. 23.

2. Il provvedimento di VIA contiene le eventuali condizioni ambientali per la realizzazione, per l'esercizio e per la dismissione dei progetti.

3. Salvi i casi previsti dall'art. 15, comma 3, non può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia stato adottato il provvedimento di VIA. I lavori di realizzazione dei progetti sottoposti alla VIA devono essere iniziati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa dalla struttura competente su istanza motivata del proponente, la procedura di VIA deve essere reiterata.

4. Il dirigente della struttura competente adotta il provvedimento di proroga o di diniego della stessa entro sessanta giorni dall'istanza presentata dal proponente ai sensi del comma 3, sentiti i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale potenzialmente interessati al progetto.».

#### Art. 13.

##### *Inserimento dell'art. 25-bis nella legge regionale n. 12/2009*

1. Dopo l'art. 25 della legge regionale n. 12/2009, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (*Rapporto tra provvedimento di VIA e autorizzazione*). — 1. L'autorizzazione o ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, rilasciati dalle strutture regionali, dai comuni o loro forme associative o da altri enti competenti per materia, comprendono almeno le seguenti informazioni:

a) il provvedimento di VIA;

b) le prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA che riguardino le eventuali condizioni ambientali e le eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali negativi e significativi, nonché le misure di monitoraggio da adottare.».

#### Art. 14.

##### *Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 12/2009*

1. L'art. 26 della legge regionale n. 12/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Monitoraggio*). — 1. Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente provocati dalle opere o dagli interventi approvati, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale degli stessi, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi impreveduti e di consentire alla struttura competente di prescrivere le opportune misure correttive.

2. Il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio degli impatti. Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati a natura, ubicazione e dimensioni del progetto e alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente.

3. Il monitoraggio degli impatti è effettuato dal proponente sulla base del piano di monitoraggio allegato al progetto e di quanto stabilito nel provvedimento di VIA. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, il provvedimento di VIA può, inoltre, stabilire la possibilità di ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dalla normativa europea, statale e regionale vigente.

4. Il proponente comunica alla struttura competente i risultati del monitoraggio, e le eventuali misure correttive proposte, anche al fine di consentire il controllo da parte dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale che si sono espressi in sede di procedura di VIA.

5. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive deve essere data notizia sul sito web della regione.».

#### Art. 15.

##### *Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale n. 12/2009*


1. L'art. 28 della legge regionale n. 12/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (*Sanzioni*). — 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, nei casi di cui all'art. 29, commi 2 e 3, del medesimo decreto, la struttura competente procede con le modalità ivi previste.

2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 29, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 152/2006 provvede il presidente della regione, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo ai sensi dell'art. 27.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si osservano le disposizioni di cui all'art. 29, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006.

4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della regione.».



## Art. 16.

*Disposizioni finali e transitorie*

1. Gli allegati A, B, F, G e H al titolo I della legge regionale n. 12/2009 sono sostituiti dagli allegati A, B, F, G e H di cui all'allegato A alla presente legge.

2. Le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA previste dalla legge regionale n. 12/2009, avviate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono concluse ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del procedimento.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 20 marzo 2018.

VIÉRIN

(*Omissis*).

18R00259

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2018, n. 11.

**Nuove modifiche alla legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna).**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 28 marzo 2018, SO n. 19.*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 23/1990*

1. Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), le parole «delle associazioni e movimenti delle donne iscritte» sono sostituite dalle seguenti: «dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale iscritti».

## Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 23/1990*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 23/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Composizione e nomina della Commissione*). — 1. La Commissione è composta dalla Consigliera o Consigliere regionale di parità di cui all'art. 16 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e da quattordici commissarie o commissari che siano rappresentative/i dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale e abbiano in questo campo riconosciuta esperienza e competenza nei diversi aspetti e profili.

2. La nomina delle e dei componenti della Commissione è così determinata:

a) dieci componenti vengono nominate/i dal Presidente della Regione sulla base delle candidature richieste dallo stesso ai movimenti e alle associazioni di cui al comma 1 di riconosciuta rappresentatività regionale e alle organizzazioni regionali degli imprenditori e imprenditori e dei lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonome maggiormente rappresentative;

b) quattro componenti vengono elette/i dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno, sulla base di specifica esperienza e competenza acquisita rispettivamente nei settori: dell'assistenza sociale, della sanità e della tutela dell'ambiente, dell'economia e del lavoro, della cultura e dell'informazione, dell'istruzione e della formazione professionale.

3. I componenti uomini della Commissione non possono essere in quota superiore al 30 per cento.

4. Fanno parte, altresì, di diritto della Commissione, con voto consultivo, le Consigliere regionali in carica e un rappresentante dei consiglieri regionali in carica.

5. Entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 2, lettera a), i movimenti e le associazioni di cui al comma 1, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comunicano i nomi delle candidate e dei candidati e i relativi *curricula* al Presidente della Regione che provvede alla costituzione della Commissione entro i successivi sessanta giorni.

6. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura; le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento della nuova Commissione; le commissarie e i commissari possono essere confermati una sola volta. In caso di cessazione per qualsiasi causa di una delle commissarie o di uno dei commissari si provvede alla sostituzione nei termini e con le modalità indicate ai commi 2 e 5.».

## Art. 3.

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 23/1990*

1. All'art. 6 della legge regionale n. 23/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «delle componenti» sono sostituite dalle seguenti: «delle/dei componenti»;



b) al comma 2 dopo la parola «commissarie» sono aggiunte le seguenti: «e dei commissari»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le sedute della Commissione sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno delle commissarie e dei commissari e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo delle commissarie e dei commissari; dopo tre assenze consecutive non giustificate, la commissaria o il commissario si considera decaduta/o.»;

d) al comma 4 dopo la parola «delle» è inserita la seguente: «/dei».

#### Art. 4.

##### *Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 23/1990*

1. All'art. 7 della legge regionale n. 23/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «Alle commissarie» sono inserite le seguenti: «e ai commissari»;

b) al comma 4 le parole «e alle commissarie» sono sostituite dalle seguenti: «, alle commissarie e ai commissari»;

c) al comma 5 le parole «da lei delegate» sono sostituite dalle seguenti: «o commissari da lei delegati».

#### Art. 5.

##### *Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 23/1990*

1. L'art. 8 della legge regionale n. 23/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Elenco regionale dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale*). — 1. Per consentire la convocazione dei movimenti e delle associazioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, viene istituito presso la Presidenza della Regione l'elenco regionale dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale a cui possono iscriversi, presentando il proprio atto costitutivo, tutti i movimenti e le associazioni, le cui finalità rientrino fra quelle previste dalla presente legge e che abbiano sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia.».

#### Art. 6.

##### *Norma transitoria*

1. La Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna operante alla data di entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino alla fine della presente legislatura così come previsto dall'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 23/1990.

#### Art. 7.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 21 marzo 2018

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

18R00220

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2018, n. 12.

**Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali.**

(*Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 20 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 28 marzo 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Norme in materia di cultura e sport*

1. Il Comune di San Daniele del Friuli è autorizzato a utilizzare il contributo decennale costante di 36.000 euro annui e il contributo decennale costante di 89.900 euro annui, assegnati rispettivamente con decreto 7 agosto 2008, n. 2152/Cult e con decreto 9 novembre 2009, n. 4261/Cult al Comune medesimo ai sensi dell'art. 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), per la realizzazione del quarto lotto dell'intervento di ristrutturazione del Teatro Cicconi, avente a oggetto lavori edili, impiantistici e finiture interne.



2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di San Daniele del Friuli presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di conferma del contributo corredata della documentazione relativa al nuovo intervento in conformità a quanto richiesto dall'art. 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

3. Il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare i contributi e a fissare, in coerenza con quanto indicato nel cronoprogramma trasmesso dal Comune di San Daniele del Friuli, i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché il nuovo termine di rendicontazione della relativa spesa.

4. Con riferimento al finanziamento concesso all'Autorità portuale di Trieste in base al «Bando per la valorizzazione dei siti di archeologia industriale nel Friuli-Venezia Giulia», emanato con deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2009, n. 1788, per effetto dell'art. 1, comma 619, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), a seguito del quale parte delle aree del Porto Vecchio di Trieste, fra cui anche quelle comprese nel progetto realizzato con il sostegno del finanziamento suddetto, sono state sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile del Comune di Trieste, grava sul comune medesimo l'obbligo di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), del bando citato, per la parte concernente la permanenza della disponibilità dei beni oggetto dei progetti finanziati, nonché gli obblighi di cui all'art. 28 del bando citato connessi con la gestione dei beni stessi.

5. Il comma 109 dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è sostituito dal seguente:

«109. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 108 è presentata al servizio competente in materia di impiantistica sportiva corredata di una relazione illustrativa e di un piano finanziario relativo alla gestione dell'impianto di cui al comma 108. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.»

6. Al comma 39 dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), le parole «n. 287 del 23 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «n. 286 e n. 287 del 23 ottobre 2014».

7. In via di interpretazione autentica, tutti i procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere nei settori della cultura, dei beni culturali, dello sport e della solidarietà, si intendono finalizzati all'attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che, in quanto tali, non assumono in nessun caso la natura di corrispettivo contrattuale.

8. In via di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), per «Comuni associati del Friuli-Venezia Giulia» si intendono anche le Unioni territoriali intercomunali (UTI) del Friuli-Venezia Giulia.

9. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 8/2003 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Agli interventi previsti dal presente articolo non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

10. La disposizione di cui al comma 9 trova applicazione anche nelle procedure contributive non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. L'Amministrazione regionale, in considerazione dei limiti imposti dalle norme in materia di pareggio di bilancio finanziario e delle mutate esigenze che avevano portato alla concessione con decreto n. 1788/CULT 5SP del 24 luglio 2007, ai sensi della legge regionale n. 8/2003, al Comune di Gemona del Friuli del contributo decennale costante di 49.000 euro annui per i lavori di ristrutturazione e miglioramento dei campi di calcio D. Simonetti e dell'A.S.e.R., è autorizzata a confermare il contributo e a disporre l'erogazione delle annualità maturate disponibili sul bilancio regionale sulla base della progressione della spesa, a favore del medesimo ente per la realizzazione di nuovi interventi inerenti l'impiantistica sportiva e fino a un massimo di tre, la cui spesa ammessa complessiva sia almeno pari alla somma delle rate maturate, senza onere di contrazione di un prestito a finanziamento degli interventi.


12. Per le finalità di cui al comma 11, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Gemona del Friuli presenta al servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata della documentazione di cui all'art. 56, comma 1, della legge regionale n. 14/2002.

13. Ai sensi del comma 12 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a convertire il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo stesso.

14. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Osoppo il contributo concesso sulla base del «Bando per il finanziamento per l'anno 2015 di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 8/2003», approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1720 del 4 settembre 2015, per differenti lavori da eseguirsi presso il medesimo impianto sportivo e rientranti sempre nella categoria delle manutenzioni ordinarie.

15. Per le finalità di cui al comma 14 il Comune di Osoppo presenta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al servizio competente in materia di impiantistica sportiva l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di una relazione illustrativa del nuovo intervento e di un nuovo quadro economico. Il Servizio conferma il contributo per i nuovi lavori.

16. Il Comune di Trieste è autorizzato a utilizzare parte del contributo pluriennale concesso con decreto 29 novembre 2011, n. 3538/Cult per la costruzione di un im-



pianto sportivo nel rione di San Giovanni a Trieste, per la realizzazione dell'intervento denominato «Stadio Nereo Rocco - Abbattimento delle barriere e altri interventi per la messa in sicurezza e l'adeguamento».

17. Al fine di definire gli interventi di cui al comma 16, l'amministrazione regionale e il Comune di Trieste provvedono a modificare l'accordo di programma sottoscritto in data 7 ottobre 2008 ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).

18. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dopo le parole «le spese ammissibili,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le spese istituzionali e di funzionamento,».

19. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 7/2002, concessi nell'anno 2018 per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'art. 10 della legge regionale medesima, sono ammissibili a rendiconto le spese istituzionali e di funzionamento, nonché le spese relative alla realizzazione di specifici progetti di intervento, generate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

20. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale n. 7/2000, le spese relative ai contributi previsti nel settore dei corregionali all'estero e dei rimpatriati sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti.

21. La disposizione di cui al comma 20 si applica ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Al comma 37 dell'art. 7 della legge regionale n. 45/2017 le parole «, e dell'approvazione da parte dell'Amministrazione regionale del progetto di attività » sono soppresse.

23. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 7/2002, al fine di garantire la continuità del sostegno ai progetti di attività di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 7/2002, per l'annualità 2018 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero elencati all'art. 4, comma 32, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), il 50 per cento del finanziamento ivi rispettivamente indicato.

24. Per l'anno 2018, qualora, successivamente all'applicazione dei criteri di cui al regolamento previsto dall'art. 6 comma 2, della legge regionale n. 7/2002, venga determinata, a favore dei soggetti beneficiari, un'entità di contributo inferiore al 50 per cento del finanziamento previsto dall'articolo 4, comma 32, lettera a), della legge regionale n. 34/2015, l'entità del contributo stesso è rideeterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale.

25. Per le finalità di cui al comma 23 i soggetti richiedenti presentano domanda al servizio competente in materia di corregionali all'estero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate e di

un piano finanziario preventivo, in cui sono distintamente evidenziate le spese istituzionali e di funzionamento e le spese previste per la realizzazione di progetti specifici di intervento e sono altresì indicate le eventuali fonti di finanziamento del progetto annuale di attività, diverse dal contributo regionale.

26. L'anticipo di cui al comma 23 è concesso ed erogato entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di cui al comma 25.

27. All'art. 8 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola «accordi» sono inserite le seguenti: « anche di durata pluriennale»;

b) al comma 1-bis dopo le parole «accordi di collaborazione» sono inserite le seguenti: «, anche di durata pluriennale, » e dopo le parole «dei siti medesimi» sono aggiunte le seguenti: « , nonché per la realizzazione sugli stessi di interventi di investimento con le finalità di cui al comma 1, qualora gli enti locali interessati abbiano la disponibilità delle strutture e dei siti medesimi in base a un titolo giuridicamente valido, avente durata non inferiore a quella dei vincoli previsti dall'art. 20, commi 1 e 2, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)».

28. Il comma 6 dell'art. 18 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è sostituito dal seguente:

«6. Come enti e organizzazioni che curano la gestione di attività di educazione e formazione extrascolastica dei minori di lingua slovena, la Regione riconosce i seguenti enti:

a) Centro musicale sloveno «Glasbena matica» di Trieste;


b) Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo «Emil Komel» di Gorizia;

c) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom «Srečko Kosovel» di Trieste;

d) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom «Simon Gregorčič» di Gorizia.».

29. Alla fine del comma 9 dell'art. 6 della legge regionale n. 26/2007 è aggiunto il seguente periodo: «Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del suddetto contributo e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. ».

30. La Commissione di cui all'art. 8 della legge regionale n. 26/2007, costituita con decreto del Presidente della regione n. 036/Pres. del 17 marzo 2014 (Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena. Ricostituzione), e modificata con decreto del Presidente della regione n. 217/Pres. del 16 ottobre 2015 (Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena. Sostituzione componente), rimane in carica per l'esercizio



delle sue funzioni sino all'adozione del provvedimento di ricostituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

31. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 18, comma 7-bis, della legge regionale n. 26/2007, ai fini della determinazione degli importi destinati per l'esercizio 2018 a ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena, compreso nelle categorie di cui all'art. 18, commi 3, 4, 4-bis, 5 e 6, della legge regionale n. 26/2007, vengono considerate le percentuali assegnate agli stessi enti con riferimento allo stanziamento complessivo destinato alla propria categoria di appartenenza nell'esercizio 2017. Il finanziamento in tal modo determinato a favore di ciascun ente riconosciuto è erogato in un'unica soluzione anticipata all'atto dell'adozione del relativo decreto di concessione che stabilisce altresì i termini e le modalità di rendicontazione del contributo concesso.

32. Entro la data del 31 ottobre 2018 ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena deve presentare il proprio programma di attività e iniziative per la tutela e la valorizzazione della lingua, della cultura e dell'identità della minoranza slovena del Friuli-Venezia Giulia riferito agli anni 2019 e 2020, al fine di consentirne la valutazione per le finalità di cui all'art. 18, comma 7, della legge regionale n. 26/2007.

33. Alla lettera d) del comma 67 dell'art. 7 della legge regionale n. 25/2016 le parole «entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».

34. La Commissione di cui all'art. 15 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia), costituita con decreto del Presidente della regione n. 063/Pres. del 14 aprile 2014 (Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia), rimane in carica per l'esercizio delle sue funzioni sino all'adozione del provvedimento di ricostituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

35. Alla fine del comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è aggiunto il seguente periodo: «Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del suddetto finanziamento e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.».

36. Alla fine del comma 3-ter dell'art. 24 della legge regionale n. 29/2007 è aggiunto il seguente periodo: «Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del suddetto finanziamento e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.».

37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso con decreto 10 novembre 2015, n. 4088/Cult al Comune di Forgaria nel Friuli, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11/2013, in base al bando emanato con deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2015, n. 921, ancorché il Comune medesimo non abbia rispettato il termine perentorio fissato dal decreto di concessione per la presentazione del rendiconto.

38. Per le finalità di cui al comma 37 il Comune di Forgaria nel Friuli presenta, entro il termine perentorio di

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza al Servizio competente in materia di beni culturali, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza stessa, provvede alla conferma del contributo.

39. In considerazione delle nuove risorse assegnate al Comune di Palmanova e al segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione dei beni facenti parte della Fortezza sita nel Comune di Palmanova, e al fine di meglio perseguire le finalità di cui all'art. 6, comma 9, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assessment del bilancio 2014), il Comune di Palmanova presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una nuova istanza, corredata della documentazione prevista dall'art. 56 della legge regionale n. 14/2002, per la rimodulazione, da approvarsi da parte della Giunta regionale, del programma pluriennale di interventi di conservazione e valorizzazione della Fortezza di Palmanova già approvato con deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2014, n. 2432.

#### Art. 2.

*Norme in materia di risorse agricole e forestali, di risorse ittiche, di attività venatoria e di raccolta funghi.*

1. All'art. 14 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole «dei programmi» sono sostituite dalle seguenti: «delle iniziative»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli organismi di cui all'art. 3, comma 2, per promuovere la produzione di prodotti apistici, per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico, nonché per svolgere attività a tutela della sanità degli alveari.»;

c) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:


«c-bis) l'acquisto e la distribuzione di sostanze per il trattamento delle api ivi compresi i farmaci veterinari.».

2. Alle finalità di cui all'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 6/2010, come sostituito dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

3. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), è inserito il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, l'ERSA è autorizzata ad adottare un proprio regolamento per la gestione dei beni mobili in armonia con quanto previsto dal regolamento per la gestione dei beni mobili dell'Amministrazione regionale.».

4. Al fine di consentire l'adeguata realizzazione e il completamento degli interventi previsti per il raggiun-



gimento delle finalità di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), finanziati ma non ancora iniziati, o attuati solo parzialmente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale consente ai comuni interessati di rimodulare le aree individuate, in sede di istanza di finanziamento, dalla cartografia di cui all'art. 8, comma 1-bis, della legge regionale medesima, fermo restando l'importo complessivo dei fondi già trasferiti.

5. Per le finalità di cui al comma 4, i comuni interessati presentano la variante alla cartografia, con allegato il prospetto di raffronto dei mappali interessati dagli interventi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di modifica dell'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 259 (Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)).».

6. Al fine di garantire la continuità dell'attività delle imprese forestali per l'esercizio delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco del legname, nonché l'organizzazione del lavoro nell'ambito delle utilizzazioni forestali, nelle more di una riforma organica della regolamentazione di settore, è prorogata di sei mesi la validità dei patentini forestali e dei certificati di idoneità forestale di cui al capo IV del regolamento emanato con decreto del Presidente della regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), rilasciati nell'anno 2013 e in scadenza nell'anno 2018.

7. Dopo il comma 4 dell'art. 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) è aggiunto il seguente:

«4-bis. La trasformazione in coltura agraria o in altra destinazione d'uso dei terreni rimboschiti per effetto del regio decreto 3267/1923 è autorizzata nelle forme di cui al comma 2, fatte salve le fattispecie di cui al comma 4.».

8. Al comma 1-ter dell'art. 86 della legge regionale n. 9/2007 le parole «da liquidarsi in via anticipata in un'unica soluzione a» sono sostituite dalle seguenti: «finalizzate alla».

9. I produttori che nel 2016 hanno presentato alla direzione centrale competente in materia di risorse agricole domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti ai sensi del decreto del Presidente della regione 4 febbraio 2015, n. 20 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'art. 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008), possono chiedere che la conversione in autorizzazione dei diritti di impianto o di reimpianto di vi-

gneti indicati nell'istanza, già rilasciata dalla Direzione centrale competente, decorra dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

10. I produttori che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 9 presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Alla legge regionale 1° dicembre 2017 n. 42 (Disposizioni per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 24 dopo le parole «larghezza del corso o specchio d'acqua» sono inserite le seguenti: « , né possono essere collocati in modo da creare intralcio a opere di presa o restituzione dell'acqua, idrovore, centrali idroelettriche, stazioni di pompaggio, strutture per il passaggio dei pesci » e dopo le parole « distanza da altri attrezzi » sono inserite le seguenti: «e manufatti»;

b) il comma 2 dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

«2. È vietato esercitare la pesca da sopra ponti e passerelle.»;

c) al numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 44 le parole « utilizzo e collocazione di attrezzi di pesca ed » sono soppresse.


12. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e altre norme urgenti), sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 27 della legge regionale 42/2017, fino al termine previsto dall'art. 19 della presente legge, il rilascio dei permessi temporanei di pesca e l'esercizio della pesca nel Comune di Sappada continuano a essere regolati dalle disposizioni vigenti nel Bacino di pesca n. 1 della Provincia di Belluno.

1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni richiamate dal comma 1-bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 60 a 300 euro. L'irrogazione della sanzione compete all'ETPI.».

13. In deroga a quanto previsto dall'art. 12, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), per l'anno 2018, la domanda di contributo annuale da parte della Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli-Venezia Giulia per lo svolgimento, anche a favore dei Gruppi micologici aderenti, delle attività previste dall'articolo medesimo è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Al fine di agevolare l'organizzazione dei corsi per il conseguimento delle abilitazioni in materia venatoria nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 39, comma 1, lettera h bis), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), per



l'anno 2018 sono considerate ammissibili anche le spese sostenute, dal 1° gennaio, prima della presentazione della domanda di contributo di cui all'art. 29, comma 1-*bis*, della legge regionale medesima.

15. Alla legge regionale n. 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 7 dell'art. 14 è inserito il seguente:

«7.1. Il Direttore della riserva di caccia può ricoprire il medesimo incarico anche in una o più riserve contigue comprese nel medesimo distretto, previa concorde deliberazione delle riserve interessate adottata dall'assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci assegnati.»;

b) al comma 7-*bis* dell'art. 23 la parola « agro-turistico-venatorie » è sostituita dalla seguente: « venatorie ».

16. Al comma 2 dell'art. 62 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea le parole «, che risultano corrispondere alle aree con gli abbattimenti più numerosi » sono soppresse;

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-*bis*) area Collinare.».

17. Al comma 1 dell'art. 63 della legge regionale n. 28/2017 la parola « marzo » è sostituita dalla seguente: « maggio ».

18. Le domande presentate ai sensi dell'art. 63, comma 1, della legge regionale n. 28/2017, nella versione previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono valide e sono istruite assieme a quelle presentate entro il 31 maggio 2018.

19. L'art. 28 ante bis della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali n. 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di sostituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è sostituito dal seguente:

«Art. 28 ante bis (*Rideterminazione delle scadenze elettorali*). — 1. In via straordinaria, al fine di sincronizzare le scadenze degli organi dei Consorzi di bonifica, le Assemblee di tutti i Consorzi sono convocate nell'anno 2021, non oltre il 30 giugno 2021. Fino a tale data restano in carica gli organi attualmente in essere».

20. In deroga all'art. 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il vincolo di destinazione relativo all'immobile oggetto dei contributi concessi ai sensi dell'art. 2, comma 46, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), e dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è fissato in cinque anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori e grava sul soggetto beneficiario del contributo e sul proprietario dell'immobile.

21. Il comma 48 dell'art. 2 della legge regionale 18/2011 è abrogato.

22. Al comma 72 dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), le parole « 31 marzo 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2018 ».

#### Art. 3.

##### *Norme in materia di imposte e tributi*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e altre norme urgenti), è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il comma 2, ai fini di quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), e di diversa disposizione di legge regionale che preveda agevolazioni in materia di IRAP in base alla classificazione del territorio montano della regione, si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2018.».

2. Al comma 20 dell'art. 14 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), le parole «nonché i criteri per l'aumento delle sanzioni nel caso di ripetute violazioni della stessa indole e il contenzioso» sono soppresse.


#### Art. 4.

##### *Norme in materia di autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica*

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 21, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), a decorrere dal 2019 gli enti locali sono tenuti a ridurre dello 0,5 per cento il proprio debito residuo rispetto allo stock di debito dell'esercizio immediatamente precedente determinato ai fini del pareggio.

2. Ai fini di quanto previsto dall'art. 21, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 18/2015, considerata la particolare rilevanza degli interventi ivi previsti, la percentuale di esclusione è fissata al 50 per cento a decorrere dal 2018.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare e a erogare alle Unioni territoriali intercomunali le risorse finanziarie riferite all'anno 2017 non ancora assegnate, in relazione a contratti attivati dalle Unioni, ai sensi e per le finalità dell'art. 17 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), a valere sulle risorse previste per l'anno 2018.



4. Il comma 1-*quater* dell'art. 31 della legge regionale n. 18/2015 è sostituito dal seguente:

«1-*quater*. Agli enti locali che inviano i flussi informativi alla Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP) trascorsi sessanta giorni dal termine fissato dalla normativa statale in materia, è applicata una sanzione a valere sui trasferimenti spettanti all'ente per l'esercizio successivo. La misura della sanzione è pari allo 0,5 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale.»

5. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale del 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), dopo le parole «funzioni comunali residue», sono inserite le seguenti: «è consentita» e le parole «, comporta unicamente le conseguenze finanziarie di cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge regionale del 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)» sono soppresse.

6. Al comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 44/2017 le parole « il 31 marzo 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all' art. 27, comma 4, della legge regionale n. 26/2014 » e la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».

7. Al comma 14 dell'articolo 9 della legge regionale 44/2017 la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».

8. Al comma 22 dell'art. 9 della legge regionale n. 44/2017 le parole «come inserito dal comma 21,» sono soppresse e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente è applicata una sanzione a valere sui trasferimenti spettanti all'ente per l'esercizio 2019. La misura della sanzione è pari allo 0,5 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale».

9. Al comma 29 dell'art. 9 della legge regionale n. 44/2017 dopo le parole « rapporti giuridici attivi e passivi » sono aggiunte le seguenti: «, anche per il tramite di variazioni compensative nei confronti del servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme ».

10. Al comma 36 dell'art. 9 della legge regionale n. 44/2017 dopo le parole «20.173.472 euro» sono aggiunte le seguenti: «, di cui 12.777.738 euro, ai fini di quanto previsto dall' art. 12, comma 6, della legge regionale 37/2017».

11. Il comma 37 dell'art. 9 della legge regionale n. 44/2017 è sostituito dal seguente:

«37. Il risparmio complessivo derivante dai commi da 33 a 36 è pari a 33.653.045 euro, di cui 26.257.311 euro ai fini di quanto previsto dall' art. 12, comma 6, della legge regionale n. 37/2017 per l'anno 2018. A decorrere dal 2019, il risparmio complessivo è pari a 35.523.060 euro, di cui 28.127.326 euro ai fini di quanto previsto dall'art. 12, comma 6, della legge regionale 37/2017».

12. Il comma 45 dell'art. 9 della legge regionale n. 44/2017 è abrogato.

13. Il comma 11 dell'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è abrogato.

14. Dopo il comma 18 dell'art. 10 della legge regionale n. 45/2017 sono inseriti i seguenti:

«18-*bis*. Le risorse di cui al comma 17, lettera *b*), sono destinate a integrare le risorse a favore dell'Intesa per lo sviluppo per interventi di area vasta per gli anni 2019 e 2020.

18-*ter*. Le risorse di cui al comma 18-*bis*, utilizzate secondo le modalità definite dall'art. 7 della legge regionale n. 18/2015, sono destinate agli interventi di area vasta prioritariamente a favore dei Comuni che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), non partecipano alle Unioni territoriali intercomunali, ma che deliberano l'adesione alle stesse ai sensi dell' art. 6, comma 2, della legge regionale n. 26/2014, entro il 31 luglio 2018.»

15. Al comma 19 dell'art. 10 della legge regionale n. 45/2017 dopo le parole «comma 16» sono inserite le seguenti: «, con riferimento alle quote di cui al comma 17, lettere *a*) e *c*), ».

16. Al comma 43 dell'art. 10 della legge regionale n. 45/2017 le parole «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».


17. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a integrazione delle somme stanziare dall'art. 10, comma 99, della legge regionale n. 45/2017, e del relativo patto territoriale con l'Unione territoriale intercomunale Tagliamento, a finanziare i lavori di completamento della sala di refezione scolastica dell'edificio ex Consorzio agrario a uso polifunzionale e scolastico del Comune di Casarsa della Delizia, per l'importo di 500.000 euro per l'anno 2018.

18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

19. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 si provvede mediante storno di pari importo, come di seguito indicato:

*a*) 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;

*b*) 185.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;



c) 65.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a integrazione delle somme stanziata dall' art. 10, comma 99, della legge regionale n. 45/2017 e del relativo patto territoriale con l'Unione territoriale intercomunale della Carnia, a finanziare gli interventi relativi al completamento delle infrastrutture primarie del Polo turistico dello Zoncolan, per l'importo complessivo di 1.400.000 euro per gli anni 2019 e 2020, suddivisi in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

21. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di 1.400.000 euro per gli anni 2019 e 2020, suddivisa in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

22. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 20 si provvede mediante storno di pari importo per 700.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

23. In via di interpretazione autentica dell' art. 10, comma 100, della legge regionale n. 45/2017 e dell' art. 8, comma 5-bis, della legge regionale n. 18/2015, le regolazioni finanziarie tra comuni e unioni territoriali intercomunali riguardano anche le funzioni comunali che nell' anno 2017 i comuni hanno continuato a esercitare o gestire in forma singola ancorché da esercitarsi normativamente in forma associata tramite l' unione territoriale intercomunale cui aderiscono e devono tener conto delle risorse finanziarie assegnate dalla regione e del periodo di effettivo esercizio o gestione delle funzioni medesime da parte dei comuni e delle unioni territoriali intercomunali.

24. I beni mobili acquisiti dall' Amministrazione regionale e destinati alla funzione della viabilità provinciale trasferita alla regione ai sensi dell' art. 32 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema regione - Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono ceduti in proprietà alla Società Friuli-Venezia Giulia Strade SpA con appositi verbali di consegna sottoscritti tra le parti.

25. I verbali di consegna di cui al comma 24 costituiscono titolo per le iscrizioni nei pubblici registri laddove richiesto.

26. Al fine di garantire il buon andamento e la gestione operativa dei comuni e delle unioni territoriali intercomunali, gli enti locali della regione che sono associati all' Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) del Friuli-Venezia Giulia possono avvalersi dei centri di competenza costituiti dall' ANCI del Friuli-Venezia Giulia per

le attività e i servizi formativi, informativi, di supporto e operativi, nonché per l' accompagnamento ai processi di sviluppo di area vasta e per la comunicazione istituzionale.

27. Nell' ambito dei centri di competenza costituiti dall' ANCI del Friuli-Venezia Giulia, sono valorizzate le competenze del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale. A tal fine la regione, d' intesa con l' ANCI del Friuli-Venezia Giulia, disciplina e istituisce un elenco di formatori interni al comparto medesimo.

28. I termini relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell' operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla regione nell' ambito della II Area dei programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2016 e 2017, di cui all' art. 4 della legge regionale del 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 2019 per l' effettuazione delle spese e al 30 settembre 2019 per la rendicontazione delle spese sostenute.

29. Il termine del 31 marzo 2018, relativo agli interventi realizzati dagli enti locali per la sicurezza delle case di abitazione finanziati dalla regione nell' ambito della I Area e della III Area del programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l' anno 2017, di cui all' art. 4 della legge regionale n. 9/2009, è prorogato al 31 agosto 2018.

30. Al comma 1 dell' art. 4-bis della legge regionale n. 9/2009 dopo le parole «contributi ai cittadini» sono aggiunte le seguenti: «sulle spese già sostenute nell' anno di riferimento».


31. Dopo il comma 5 dell' art. 6 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia), è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per dare attuazione al principio di cui all' art. 3, comma 1, l' organo di revisione collabora, in particolare, con gli organi amministrativi delle aziende nell' attività di programmazione e controllo economico-finanziario per individuare e prevenire situazioni di criticità. L' organo di revisione redige un documento di sintesi degli indici di bilancio, attestanti la regolarità contabile e la stabilità economica e finanziaria, da allegare alla relazione sulla proposta di deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, al fine di evidenziare la situazione economico-finanziaria dell' azienda.»

32. Dopo il comma 10 dell' art. 9 della legge regionale n. 19/2003 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Le aziende nominano l' organo monocratico di revisione economico-finanziaria tra i soggetti iscritti nell' elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e secondo la disciplina ivi prevista.

10-ter. Con regolamento regionale sono modulate, in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dimensionali delle aziende, le corrispondenze delle diverse fasce e sottofasce in cui è articolato l' elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali.



10-*quater*. L'organo di revisione vigila sulla regolarità contabile e sulla stabilità economica e finanziaria delle aziende. In caso di riscontro negativo di una o più condizioni gestionali significative, segnala le criticità riscontrate al rappresentante legale dell'azienda e agli enti locali titolari alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, indicando anche le misure da adottare per il rientro nei valori di stabilità. In caso di inerzia dell'azienda o dell'ente locale nell'adozione delle misure di cui al precedente periodo, decorsi novanta giorni dalla segnalazione, il revisore provvede a comunicare le proprie valutazioni alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.».

33. Nelle more dell'adozione del regolamento di attuazione di cui all'art. 9, comma 10-*ter*, della legge regionale n. 19/2003, come aggiunto dal comma 32, i revisori dei conti delle aziende sono inseriti nella fascia 1, sottofascia B dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali. Trova altresì applicazione la disciplina contenuta negli articoli 26 e 27 della legge regionale n. 18/2015, in quanto compatibile.

34. La lettera *a*) del comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 19/2003 è abrogata.

35. All'art. 10 della legge regionale n. 19/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al comma 1 le parole «disciplinano i propri principi» sono sostituite dalle seguenti: «recepiscono i principi»;

*b*) alla lettera *d*) del comma 2 le parole «i requisiti, le modalità di nomina e» sono soppresse.

36. All'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al comma 8 le parole «attività istituzionali e di funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «iniziative progettuali di promozione e valorizzazione»;

*b*) al comma 9 dopo la parole «entrate» sono inserite le seguenti: «del progetto».

37. In sede di prima applicazione della disciplina prevista dalla legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), il mandato dei componenti dell'Osservatorio regionale antimafia è prorogato sino al 1° aprile 2020.

#### Art. 5.

##### *Disposizioni in materia di funzione pubblica*

1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) dopo il comma 3 dell'art. 17 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Presso l'ufficio unico opera l'organo di revisione di comparto, con compiti di verifica e controllo, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, dell'attività di contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico e delle spese relative al trattamento economico accessorio del

personale del comparto medesimo al fine di attestare la coerenza, l'efficienza e l'efficacia della concreta applicazione da parte degli enti degli istituti interessati anche in relazione al complessivo rispetto, da parte del sistema integrato, dei limiti e delle condizioni posti dalla normativa vigente in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa di personale. L'organo redige annualmente un documento di sintesi segnalando altresì alla Giunta regionale eventuali situazioni di criticità.

3-*ter*. L'Organo è nominato con decreto del Presidente della regione ed è composto da tre membri così individuati:

*a*) il Direttore centrale preposto alla struttura dirigenziale regionale competente in materia di finanze;

*b*) un componente del Comitato di indirizzo designato dalla Giunta regionale tra quelli di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a*);

*c*) un esperto designato dalla Giunta regionale scelto tra i soggetti inseriti nel registro dei revisori legali o iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che non siano dipendenti delle amministrazioni del Comparto e che non svolgano funzioni di revisore dei conti presso enti locali della regione.

3-*quater*. L'organo dura in carica quattro anni e i componenti di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 3-*ter* sono rinnovabili; a detti componenti è riconosciuto un gettone di presenza e il rimborso delle spese nella misura prevista per i componenti del Comitato di indirizzo di cui all'art. 5.»;

*b*) dopo il comma 1 dell'art. 18 è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'Ufficio unico monitora l'attività di contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico e le spese relative al trattamento economico accessorio del personale del Comparto medesimo a supporto dell'Organo di revisione di Comparto di cui all'art. 17, comma 3-*bis*.»;

*c*) al comma 1 dell'art. 21 le parole «; contestualmente l'amministrazione di appartenenza provvede, per tale personale e per il corrispondente periodo, al versamento dei contributi di previdenza e quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno» sono soppresse;

*d*) all'art. 28 sono apportate le seguenti modifiche:


1) al comma 1 dopo le parole «proprio personale» sono aggiunte le seguenti: «, con il consenso del medesimo.»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le amministrazioni del Comparto unico possono, altresì, al fine di soddisfare le esigenze funzionali di altre amministrazioni del Comparto in presenza di situazioni contingenti o non prevedibili, operare, d'ufficio, il distacco di proprio personale presso le medesime per il tempo strettamente necessario al perdurare delle suddette situazioni e, comunque, per un periodo massimo di tre mesi nell'anno solare.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al dipendente distaccato compete il medesimo trattamento di cui all'art. 27, commi 2 e 3. Qualora il distacco sia disposto ai sensi del comma 1 i relativi oneri restano a carico dell'amministrazione di appartenenza;



qualora il distacco sia disposto ai sensi del comma 1-*bis* i relativi oneri sono posti a carico dell'amministrazione presso la quale è operato il distacco medesimo.»;

e) l'art. 37 è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (*Contrattazione collettiva decentrata integrativa e spese per il trattamento accessorio*). — 1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge nelle materie e con le modalità definite, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31, dalla contrattazione collettiva di comparto; per i comuni che partecipano a una UTI, a decorrere dalla data di conferimento, in capo all'UTI medesima, della funzione di gestione del personale, la contrattazione è unica e si svolge a livello territoriale, con le modalità definite dalla medesima contrattazione collettiva di comparto.

2. Le amministrazioni, una volta sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo trasmettono, in via telematica, all'ufficio unico, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria e illustrativa recante anche le motivazioni tecnico organizzative a supporto delle scelte operate in tale sede contrattuale, nonché con la certificazione, da parte dell'organo di revisione, della relativa compatibilità finanziaria. In assenza dell'invio all'ufficio unico entro i termini di cui al presente comma le amministrazioni non possono procedere all'erogazione delle voci stipendiali connesse al fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa.

3. Le amministrazioni inviano, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, all'ufficio unico una relazione annuale recante la situazione della spesa relativa alle voci stipendiali accessorie, unitamente alla certificazione da parte dell'organo di revisione della compatibilità finanziaria, anche sotto il profilo del rispetto di limiti di spesa relativamente a tali voci, e con esplicitazione delle motivazioni tecnico organizzative delle scelte operate.»;

f) all'art. 56 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 14 dopo le parole « della Protezione civile medesima,» sono aggiunte le seguenti: « tramite il Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile),» e dopo le parole «anche in deroga ai limiti temporali e di budget» sono aggiunte le seguenti: «; su dette risorse possono, altresì, gravare voci stipendiali accessorie del personale della Protezione civile finalizzate a rendere flessibile la gestione del rapporto di lavoro in coerenza con gli obiettivi istituzionali della Protezione civile medesima, in applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile), e, in particolare, dell'art. 11, comma 1, lettera e)»;

2) al comma 22 le parole «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».

2. Per le finalità di cui all'art. 17, comma 3-*quater*, della legge regionale n. 18/2016, come aggiunto dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno

2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.


4. Il comma 14 dell'art. 10 della legge regionale del 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), è sostituito dal seguente:

«14. I segretari di fascia C, titolari di sede in territorio regionale alla data del 1° giugno 2017, continuano a svolgere, fino al 31 maggio 2020, presso gli enti locali della regione le funzioni di cui all'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per le quali è prevista la figura del segretario comunale di fascia C, sulla base di apposito accordo tra la regione e l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali disciplinante la fase transitoria. Qualora i segretari di cui al primo periodo conseguano, entro il 31 dicembre 2019, la fascia B, i medesimi possono essere inseriti nel ruolo di cui all'art. 2 della legge regionale n. 18/2016, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dal conseguimento, mediante mobilità intercompartimentale ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 5. Nelle more dell'inserimento nel ruolo il personale interessato continua a svolgere le proprie funzioni presso l'ente locale sino al termine massimo del 31 maggio 2020.».

5. Dopo il comma 13 dell'art. 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è inserito il seguente:

«13-*bis*. Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego della regione e degli enti locali, istituito dall'art. 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), ai sensi dell'art. 35, comma 3-*bis*, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 75/2017, al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita dai titolari di rapporto di lavoro flessibile con l'amministrazione stessa possono, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, nonché nel limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni, avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data



di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando.»

#### Art. 6.

##### *Norme in materia di infrastrutture e territorio*

1. Al comma 10 dell'art. 5 della legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43 (Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità), le parole « forniture di beni e servizi e » sono soppresse.

2. Al comma 12 dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), dopo le parole « importo massimo » è inserita la seguente: «annuo ».

3. Al comma 9-bis dell'art. 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «del sistema socio sanitario pubblico regionale,» sono inserite le seguenti: «della promozione culturale,»;

b) dopo le parole «consorzi e fondazioni» è inserita la seguente: «culturali,».

4. Al comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «deliberazione divenuta esecutiva sono inviate in forma » le parole «cartacea o» sono soppresse;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale, per finalità di popolamento e di aggiornamento della banca dati dei PRGC, è stabilita la data di decorrenza dell'obbligo al caricamento dei dati e delle informazioni relative ai contenuti della variante approvata sulla piattaforma informatica dedicata. Il medesimo provvedimento definisce le forme di redazione, le logiche di profilatura degli utenti per l'accesso alla piattaforma, le modalità di invio e i formati da utilizzare.».

5. Dopo il comma 3 dell'art. 34 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto regionale contenente le specifiche per l'informatizzazione degli strumenti di pianificazione comunale ai sensi dell'art. 18, comma 1, del regolamento di attuazione di cui al comma 3, per finalità di popolamento e di aggiornamento della banca dati dei PRGC i dati e le informazioni relative ai contenuti degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'art. 63 bis, sono trasmessi all'Amministrazione regionale in formato digitale

e caricati sulla piattaforma informatica dedicata. La data di decorrenza dell'obbligo al caricamento dei dati è stabilita con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale. Il medesimo provvedimento definisce le forme di redazione, le logiche di profilatura degli utenti per l'accesso alla piattaforma, le modalità di invio e i formati da utilizzare.».

6. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è sostituito dal seguente:

«1. In relazione alla nuova modalità di calcolo introdotta a decorrere dal 2017 del canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata riferiti all' art. 16 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), ferma restando la facoltà delle Ater di adottare articolazioni equitative in sede di determinazione del canone sovvenzionato come autorizzato dal regolamento di attuazione, le Ater applicano per gli anni 2018, 2019 e 2020 una riduzione dei canoni in termini di contenimento dei valori limite ai soggetti assegnatari di alloggi che risultano unici occupanti con dimora abituale dell'alloggio e in possesso o di un valore ISEE fino a 10.000 euro o di un valore ISEE compreso tra 10.000,01 euro e 20.000 euro.».

7. Al comma 14 dell'art. 5 della legge regionale 45/2017 le parole « per le spese tecniche e di progettazione » sono sostituite dalle seguenti: « per consulenze di marketing strategico, spese tecniche e di progettazione, ».

8. Alle finalità di cui all' art. 5, comma 14, della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio e d edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020.

9. Al comma 7 dell'art. 5 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), dopo le parole « all'aeroporto regionale » sono aggiunte le seguenti: « , anche attraverso forme di incentivazione all'utilizzo delle aree di sosta ricomprese nel Polo intermodale di Ronchi dei Legionari, rivolte ai possessori di titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico e, in particolare, alle persone a mobilità ridotta ».

10. Alle finalità di cui all' art. 5, comma 7, della legge regionale 12/2010, come modificato dal comma 9, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020.

11. All' art. 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quinto periodo del comma 3 la parola « maturati » è sostituita dalla seguente: « corrisposti »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le attività tecniche avviate dal 1° gennaio 2015 non ancora concluse o per le quali non è ancora stato disposto il decreto di liquidazione degli importi dell'incentivo, si applicano, alla sua entrata in vigore, le dispo-



sizioni del regolamento di cui al comma 3. A tal fine il direttore di servizio adotta a sanatoria gli atti previsti dal citato regolamento per la liquidazione dell'incentivo.»

12. Dopo il comma 4 dell'art. 44-*bis* della legge regionale n. 14/2002 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Al fine di sviluppare la rete delle stazioni appaltanti e di migliorare il coordinamento interistituzionale presso la Direzione competente in materia di lavori pubblici è istituito un comitato tecnico operativo, di cui fanno parte i rappresentanti delle stazioni appaltanti indicati dall'Anci e i rappresentanti del sistema delle imprese e dei professionisti indicati dagli Stati generali delle costruzioni. La partecipazione al comitato non comporta compensi o rimborsi a carico della regione.»

13. Il comma 12 dell'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità), sono abrogati.

14. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'art. 60 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), le parole « di cui agli articoli 14, comma 2, lettera *a*), e 27, comma 7, del decreto legislativo 285/1992, cui provvede con regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « e di tariffe o tributi, ai sensi della normativa vigente ».

15. Dopo il comma 5-*bis* dell'art. 51 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), è aggiunto il seguente:

«5-*ter*. Le imprese di costruzione già convenzionate con i Comuni per la realizzazione di iniziative di edilizia convenzionata, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e dell'art. 4 della legge regionale n. 6/2003, possono produrre al Comune entro il 30 giugno 2018 apposita istanza ai fini dell'adeguamento della convenzione esistente ai contenuti dello schema tipo previsto dall'art. 17 in relazione ad alloggi in corso di realizzazione o già realizzati e non alienati da destinare alla vendita e alla locazione con patto di futura vendita. L'adeguamento della convenzione può riguardare anche la variazione dell'individuazione degli alloggi interessati rispetto alla convenzione vigente, anche in numero diverso, a condizione che siano ubicati nel medesimo complesso abitativo. Tali iniziative possono essere ammesse agli incentivi secondo la disciplina prevista dal regolamento attuativo riferito all'azione di cui all'art. 17.»

16. Al comma 3 dell'art. 4-*bis* della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), dopo le parole « Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale » sono inserite le seguenti: « entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale ».

17. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52), recante: «Norme regionali in

materia di pianificazione territoriale ed urbanistica» e ulteriori disposizioni in materia urbanistica e ambientale), le parole «da non meno di dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di entrata in vigore della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)».

18. Al comma 6 dell'art. 7-*ter* della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23), le parole «con deliberazione della Giunta regionale con la quale» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Direttore del Servizio edilizia, con il quale».

#### Art. 7.

##### *Norme in materia di ambiente e di energia*

1. Le limitazioni alle nuove concessioni di derivazione d'acqua previste dall'art. 43, commi 3, 4 e 5, delle Norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque, non si applicano alle istanze di concessione di derivazione d'acqua presentate prima della data di approvazione del Piano stesso.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere i contributi dell'ammontare complessivo di 135.000 euro, concessi al Comune di Flaibano con le deliberazioni della Giunta provinciale di Udine n. 490/2005, n. 223/2007 e n. 477/2012, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), per la chiusura della discarica comunale di seconda categoria di tipo «A» sita in località Griulis.


3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune di Flaibano presenta alla Direzione centrale ambiente ed energia la domanda di devoluzione dei contributi di cui al comma 2, corredata della relazione illustrativa, del cronoprogramma e del quadro economico di spesa dell'intervento.

4. Con il decreto di devoluzione del contributo di cui al comma 2 sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.

5. È ammesso il cumulo con altri finanziamenti aventi la medesima finalità di cui al comma 2 nel limite massimo del costo del progetto.

6. Dopo il comma 5 dell'art. 25 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Nelle more della predisposizione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti ai sensi dell'art. 1, comma 527, lettera *f*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'an-



no finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), i costi di funzionamento dell'AUSIR derivanti dall'esercizio delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono posti a carico dei soggetti gestori del servizio medesimo e ripartiti proporzionalmente fra gli stessi in base al numero di utenze servite.».

7. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), è soppressa.

8. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) alla lettera *k*) del comma 1 dell'art. 14 dopo la parola « idraulica » sono aggiunte le seguenti: « , nonché i contenuti dello studio di compatibilità idraulica a corredo degli strumenti pianificatori e dei progetti di interventi, di cui all'art. 19-*bis* »;

*b*) dopo l'art. 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis* (Principio dell'invarianza idraulica). — 1. Sono soggetti al rispetto del principio di invarianza idraulica in base alle disposizioni del regolamento dell'art. 14, comma 1, lettera *k*), i seguenti strumenti pianificatori e progetti di interventi, che incidono sul regime idrologico e idraulico:

*a*) gli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti, qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali e necessitino del parere geologico ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 16/2009;

*b*) i piani territoriali infraregionali inclusi i piani regolatori portuali, i piani regolatori particolareggiati comunali ovvero i piani attuativi comunali, qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali;

*c*) i progetti degli interventi edilizi soggetti al rilascio di titolo abilitativo, nonché quelli subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

*d*) i progetti degli interventi edilizi consistenti nella realizzazione di opere pubbliche di competenza statale, regionale o comunale, di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale n. 19/2009;

*e*) i progetti degli interventi di trasformazione fondiaria.».

9. Alla legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) dopo il comma 7 dell'art. 8 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. I comuni adottano, con le procedure di cui all'art. 8, commi da 1 a 8, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), gli strumenti di pianificazione comunale

e le relative varianti, che prevedono l'individuazione o l'ampliamento di zone omogenee D4, previo rilascio da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive di un parere in ordine alla conformità di tali strumenti e varianti ai criteri di cui al comma 3, lettera *f*).»;

*b*) all'art. 10 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera *d*) del comma 3 le parole «anche da parte di soggetti già autorizzati che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e» sono soppresse;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, lettera *d*), è, altresì, ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva da parte di soggetti che abbiano scavato il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della nuova attività estrattiva diviene efficace ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dell'attività di scavo nell'area di cava già autorizzata e, comunque, non oltre tre anni dalla data di emissione del provvedimento stesso. A tal fine il soggetto autorizzato comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive l'avvenuta ultimazione dell'attività di scavo presentando la documentazione prevista dall'art. 22, comma 2.»;

*c*) dopo il comma 2 dell'art. 37 è inserito il seguente:

«2-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *c*), è, altresì, ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva da parte di soggetti che abbiano scavato il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della nuova attività estrattiva diviene efficace ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dell'attività di scavo nell'area di cava già autorizzata e, comunque, non oltre tre anni dalla data di emissione del provvedimento stesso. A tal fine il soggetto autorizzato comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive l'avvenuta ultimazione dell'attività di scavo presentando la documentazione prevista dall'art. 22, comma 2.».

10. All'art. 35 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) i commi 7 e 9 sono abrogati;

*b*) al comma 8 le parole « Per gli impianti di cui al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli impianti di cui all'art. 34, comma 1, lettere *f*) e *g*), »;

*c*) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-*bis*. Le modifiche degli impianti esistenti di cui all'art. 34, comma 1, lettera *d*), diverse da quelle previste dall'art. 37, sono soggette ad autorizzazione unica.».



11. Dopo il comma 3-*bis* dell'art. 27 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. I gestori degli impianti di cui agli articoli 3 e 3-*bis* possono stipulare con i Comuni sul cui territorio sono situati i relativi impianti convenzioni che prevedano la corresponsione di un indennizzo, determinato dal regolamento regionale di cui all'art. 10, comma 1, lettera b).».

12. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un contributo straordinario al Comune di Moraro a compensazione dei minori introiti derivanti da convenzioni con soggetti gestori di impianti di cui all'art. 27, comma 3, della legge regionale n. 34/2017.

13. Le risorse di cui al comma 12 sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.

14. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020.

15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020.

16. Al fine di garantire uno sviluppo economico che riduca l'attuale impatto ambientale attraverso il contenimento delle emissioni inquinanti e climalteranti, è istituita, presso la Direzione centrale ambiente ed energia, una Commissione di studio con il compito di formulare ipotesi di riconversione industriale della Centrale termoelettrica di Monfalcone, conseguente alla decarbonizzazione della produzione di energia elettrica dell'economia, in linea con le previsioni di cui al decreto interministeriale del 10 novembre 2017 di adozione della Strategia energetica nazionale 2017 e con le previsioni del Piano energetico regionale.

17. La Commissione di studio di cui al comma 16 analizza i possibili futuri scenari produttivi della Centrale termoelettrica di Monfalcone e realizza un documento di sintesi.

18. La Commissione di studio di cui al comma 16 è composta dal Direttore centrale all'ambiente ed energia che la coordina, da due rappresentanti del soggetto gestore dell'impianto e da cinque membri esperti del settore.

19. Con deliberazione della Giunta regionale è costituita la Commissione di studio di cui al comma 16.

20. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 16 avviene a titolo gratuito; ai soli componenti esterni della Commissione, a esclusione di quelli indicati dal soggetto gestore, è riconosciuto il mero rimborso delle spese.

21. Alle finalità di cui al comma 20 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020.

## Art. 8.

### *Norme in materia di attività produttive, cooperazione e turismo*

1. La realizzazione di strategie di marketing territoriale per il turismo attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno di cui all'art. 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dirette a differenziare l'offerta turistica della località interessata rispetto ad altre mete del territorio, può essere affidata, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti, dai Comuni, a PromoTurismoFVG ai sensi dell'art. 5-*bis*, comma 4, lettera k), della legge regionale del 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), alle società d'area di cui all'art. 7 della legge regionale del 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), e ai consorzi turistici di cui all'art. 12 della legge regionale del 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

2. Ai sensi dell'art. 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure rivolte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), ai fini dell'accesso ai bandi previsti dai piani operativi regionali a valere sui fondi strutturali europei della Regione Friuli-Venezia Giulia, i lavoratori autonomi sono equiparati alle piccole e medie imprese.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 68, comma 4, e 69, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), le domande di contributo a sostegno dell'attività di manutenzione ordinaria e a sostegno di investimenti connessi alle piste di fondo, a valere sulle risorse stanziante per l'anno 2018, sono presentate a PromoTurismoFVG entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le domande di contributo di cui al comma 3 sono ammesse a contributo le spese sostenute dal 1° gennaio 2018.

5. Per le domande relative alla concessione dei contributi per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo e per la concessione dei contributi in conto capitale per investimenti connessi alle piste di fondo, già presentate a valere sulle risorse stanziante per l'anno 2017, sono ammesse a contributo le spese sostenute dal 1° gennaio 2017.



6. Alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 15 è aggiunta la seguente:

«d-bis) accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale.»;

b) alla lettera a) del comma 2 dell'art. 15, dopo la parola « mutualistiche » sono aggiunte le seguenti: « , anche con riferimento alle disposizioni in tema di prestito sociale »;

c) al comma 1 dell'art. 23 le parole « comma 5-bis » sono sostituite dalle seguenti: « comma 3 ».

7. La lettera e) del comma 3 dell'art. 121-ter della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), è sostituita dalla seguente:

«e) possesso della specializzazione di guida cicloturistica sportiva rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana (FCI);».

8. Nell'ambito delle finalità previste dall'art. 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso con decreto n. 1352/PROTUR del 1° giugno 2017 a favore di PromoTurismoFVG a sostegno delle spese connesse all'organizzazione dell'iniziativa «Expo Astana», anche per le successive attività di accoglienza e formazione degli operatori turistici, nonché per l'iniziativa «Elite round UEFA Under 19» il cui svolgimento è previsto nel mese di marzo 2018.

9. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. I CAT e il CATT FVG, ai sensi del comma 1, possono organizzare anche corsi di formazione a distanza (modalità FAD), a esclusione delle materie attinenti salute, sicurezza e informazione del consumatore, riguardanti aspetti igienico - sanitari, e fermo restando che l'esame abilitante è svolto obbligatoriamente alla presenza della commissione d'esame.

3-ter. L'obbligatoria conoscenza della lingua italiana, sia scritta che orale, di cui al comma 2 è accertata dai CAT ovvero dal CATT FVG sulla base del test di conoscenza previsto dalla normativa di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), livello base A1. Il test d'ingresso non occorre ove il soggetto sia in possesso di documentazione attestante la conoscenza delle lingue italiana.».

10. Al comma 1 dell'art. 9-bis della legge regionale 29/2005 le parole « svolte dinanzi a commissioni provinciali » sono sostituite dalle seguenti: « svolte dinanzi a commissioni territoriali ».

11. Le imprese beneficiarie dei contributi in conto interessi concessi in base all'art. 142, commi 1 e 6 bis, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), agli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 agosto

1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36 ), agli articoli 50 e 51 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e agli articoli 95 e 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più tenute al mantenimento dei vincoli di destinazione relativi ai beni oggetto dell'agevolazione concessa previsti da tale normativa e da quella di attuazione regolamentare.

12. Le imprese beneficiarie dei contributi in conto interessi concessi ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 6-bis, della legge regionale n. 5/1994 e ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge regionale n. 12/2002 , nonché, rispettivamente, le imprese beneficiarie dei contributi in conto interessi concessi ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge regionale n. 36/1996 e degli articoli 95 e 96 della legge regionale n. 29/2005 , dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono più tenute al mantenimento dello specifico vincolo di destinazione artigianale e, rispettivamente, dello specifico vincolo di destinazione settoriale, commerciale, turistico o dei servizi, previsti da tale normativa e da quella di attuazione regolamentare, considerandosi sufficiente lo svolgimento di attività economica anche di diversa natura.

13. Le violazioni dei vincoli di destinazione di cui ai commi 11 e 12 poste in essere dalle imprese beneficiarie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge comportano la revoca dei contributi secondo la previgente disciplina applicabile.

14. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 823 del codice civile , ai fini del contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni immobili già d'intestata proprietà del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, in relazione ai quali è stata accertata la funzionalità idraulica da parte della struttura regionale competente, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito, previo consenso del proprietario, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio idrico.

15. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna sottoscritto tra la struttura regionale competente e il Commissario liquidatore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno e il verbale medesimo costituisce titolo per l'intervallazione, la trascrizione e la voltura catastale dei beni in favore del demanio idrico regionale.

16. Al fine di assicurare le finalità di cui al decreto del Presidente della regione dell'11 aprile 2017, n. 81 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione, nonché presso l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna in liquidazione, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge re-



gionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016)), e il migliore utilizzo delle risorse impegnate, i beneficiari dei contributi in relazione ai quali sono scaduti i termini per la stipula dei contratti di lavoro previsti dall'art. 9, comma 2, del medesimo regolamento, possono perfezionare la stipula entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Con regolamento regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 37, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), con priorità ai Consorzi e alle cooperative che deliberano lo scioglimento nell'anno 2018.

18. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate anche nel settore agricolo, mediante l'incentivazione delle cooperative sociali che operano in tale settore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi di cui agli articoli 10, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, e 14 della legge regionale del 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), anche nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) 1408/2013, in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 0198/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 14 della legge regionale del 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'art. 10, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 10, comma 1, lettera *c)*, della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381), ove preveda la concessione in regime de minimis secondo la normativa in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) 1407/2013.

19. La disposizione di cui al comma 18 si applica anche alle domande relative a iniziative di cui all'art. 10, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge regionale n. 20/2006 presentate a partire dall'1 gennaio 2018, a valere sulle risorse finanziarie destinate all'incentivazione della cooperazione sociale per l'anno 2018.

20. Al fine di assicurare il più ampio accesso alle misure di sostegno e incentivazione della cooperazione sociale regionale, per l'anno 2018 il termine finale per la presentazione delle domande di contributo o finanziamento relative alle iniziative di cui all'art. 10, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge regionale n. 20/2006 è prorogato al 3 maggio 2018. Nel caso di presentazione di più domande per la stessa iniziativa da parte di uno stesso soggetto istante si considera valida quella presentata per ultima entro i termini previsti.

21. Per i Piani Integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS) e per i Piani Integrati di sviluppo locale (PISL) o per i singoli interventi selezionati sulla base del Bando (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Programmazione 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. Asse 4 - Sviluppo Territoriale. Attività 4.1.a - Supporto allo Sviluppo Urbano. Sostegno alla realizza-

zione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)), non avviati o non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge nei termini originariamente previsti, sono ammissibili anche le spese sostenute oltre tali termini, fermo restando il rispetto del termine massimo previsto per la rendicontazione delle spese alla Struttura regionale attuatrice.

22. In via di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 52, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), il riferimento alla fondazione di diritto privato Centro Solidarietà Giovani «Giovanni Micesio» - onlus di Udine è correttamente da intendersi come riferimento all'associazione Centro Solidarietà Giovani «Giovanni Micesio» - ONLUS di Udine.

23. Alle domande presentate ai sensi dell'art. 62, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, sui bandi emanati entro il 31 luglio 2017 non trova applicazione quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 27 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)).

24. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), dopo la parola «occupazionale» sono aggiunte le seguenti: «consistente anche nell'impegno, in sede di stipula del contratto di insediamento, ad assumere a tempo indeterminato una percentuale del personale da impiegare nell'impresa, di lavoratori in mobilità, in cassa integrazione, o disoccupati, nonché percettori della misura di inclusione attiva di cui alla legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), o di ammortizzatori sociali, residenti nei comuni interessati dall'intervento o in quelli contermini».

#### Art. 9.


##### *Norme in materia di lavoro*

1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* alla lettera *i)* le parole «ai sensi dell'art. 26, comma 8, della legge regionale 5/2005» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge regionale del 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate)»;

*b)* la lettera *k)* è sostituita dalla seguente:

«*k)* le altre funzioni previste per i Centri per l'Impiego dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sen-



si dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e dalle altre leggi in materia di collocamento ed avviamento al lavoro;»;

c) la lettera l) è abrogata;

d) la lettera o) è abrogata.

2. Il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 18/2005 è abrogato.

3. Al comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 18/2005 le parole «criteri e procedure uniformi per l'accertamento, la verifica e la certificazione dello stato di disoccupazione, nonché gli obiettivi e» sono sostituite dalle seguenti: «, anche con riferimento agli adempimenti in materia di stato di disoccupazione di cui al capo II del decreto legislativo 150/2015,».

4. Al comma 2 dell'art. 77-bis della legge regionale n. 18/2005 le parole «di categoria non inferiore alla D» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria non inferiore alla C».

5. All'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 33 le parole «Scuola Materna «Tenente Silvano Sbrizzai» sono sostituite dalle seguenti: «Parrocchia SS. Vito, Modesto e Crescenzia»;

b) alla lettera d) del comma 36 le parole «Scuola Materna «Tenente Silvano Sbrizzai» sono sostituite dalle seguenti: «Parrocchia SS. Vito, Modesto e Crescenzia».

6. Ai sensi dell'art. 6-bis della legge regionale del 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), il quale prevede che il Programma triennale di cui all'art. 6 della medesima legge regionale 2/2011 possa stabilire una diversa modalità di destinazione delle risorse di cui all'art. 10 tra le tipologie di beneficiari di cui all'art. 4, comma 1, per gli anni 2018-2020 è riservata all'Università degli studi di Trieste una quota pari a 50.000 euro annui a sostegno delle attività previste in via transitoria dall'art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), finalizzate alla realizzazione di un corso intensivo per l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla norma stessa.

7. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

## Art. 10.

### *Norme in materia di biodiversità e paesaggio*

1. Al comma 3-bis dell'art. 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), le parole «dell'art. 53, comma 2, lettera b), della sezione 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato» sono sostituite dalle seguenti: «europee in materia di aiuti di Stato».

2. Alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

«1. La gestione del parco è affidata a un ente pubblico strumentale della regione, di seguito denominato Ente parco, sottoposto al controllo e alla vigilanza della Regione.»;

b) al comma 2 dell'art. 25 le parole «entro il 15 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre» e le parole «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile»;

c) dopo l'art. 44 è inserito il seguente:

«Art. 44-bis (Istituzione della Riserva naturale delle Valli Grotari e Vulcan). — 1. È istituita la riserva naturale regionale delle Valli Grotari e Vulcan.

2. Il territorio interessato dalla riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:15.000, allegata alla presente legge (Allegato 4-bis).

3. Entro il 31 dicembre 2018 l'Amministrazione regionale e l'organo gestore provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 19.».

3. Nella legge regionale n. 42/1996 è inserito l'allegato 4-bis, allegato alla presente legge.

4. All'art. 62 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono apportate le seguenti modifiche:


a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica e dell'edilizia»;

b) al comma 1 le parole «e per la tutela del paesaggio» sono soppresse.

5. Dopo l'art. 62 della legge regionale n. 5/2007 è inserito il seguente:

«Art. 62-bis (Funzioni di osservatorio regionale per il paesaggio). — 1. Ai sensi dell'art. 133 del decreto legislativo n. 42/2004 la competente struttura regionale in materia di paesaggio svolge funzioni di osservatorio regionale per il paesaggio (ORP).

2. L'osservatorio regionale per il paesaggio svolge attività di monitoraggio dell'efficacia del piano paesaggistico, ne mantiene aggiornato e sviluppa il quadro co-



nositivo, formula proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio, promuove la partecipazione delle popolazioni e degli enti locali alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico regionale.

3. L'osservatorio regionale per il paesaggio collabora con i comuni, le unioni territoriali intercomunali, gli Enti Parco, le Università e le istituzioni scientifiche presenti nel proprio territorio, con l'osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e con il Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della conservazione e della valorizzazione del paesaggio.»

#### Art. 11.

##### *Norme in materia sanitaria e sociosanitaria*

1. Al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, la parola «Regione» è sostituita dalla seguente: «Giunta regionale»;

b) alla fine della lettera b) sono aggiunte le parole «, nonché per la presa in carico dei minori in condizioni di disagio».

2. All'art. 48 della legge regionale n. 17/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «e l'autorizzazione per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie» sono soppresse, la parola «necessitano» è sostituita dalla seguente: «necessita» e le parole «è rilasciata dalle Aziende per l'assistenza sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «delle strutture sanitarie private e quella delle strutture pubbliche sono rilasciate, rispettivamente, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria e dalla regione, direzione centrale competente in materia.»;

b) al comma 3 le parole «il regolamento adottato» sono sostituite dalle seguenti: «i provvedimenti adottati» e il terzo periodo è soppresso.

3. All'art. 49 della legge regionale n. 17/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole « strutture sanitarie e sociosanitarie » sono inserite le seguenti: «pubbliche e private» e dopo le parole « dei risultati raggiunti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché della conformità ai requisiti di cui al comma 1»;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. La qualità di soggetto accreditato costituisce vincolo per gli enti del Servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate esclusivamente per effetto della stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 50.

3-ter. La Giunta regionale, al fine di assicurare un'efficace competizione tra le strutture private accreditate, anche in considerazione di esigenze connesse all'assistenza espresse dagli enti del Servizio sanitario regiona-

le, determina i limiti entro i quali procedere ad accreditare un numero di strutture che può essere superiore al fabbisogno programmato.».

4. Dopo il comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 17/2014 è inserito il seguente:

«1-bis. Le Aziende sanitarie territorialmente competenti, sulla base del fabbisogno programmato, selezionano le strutture private accreditate con le quali stipulare gli accordi contrattuali. Esclusivamente per effetto di detta stipula le strutture private accreditate erogano prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio sanitario regionale.».

5. Dopo il comma 11 dell'art. 37 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono inseriti i seguenti:

«11-bis. Le risorse finanziarie relative ai piani di investimento degli enti del Servizio sanitario regionale, programmati prima dell'anno 2016, sono trasferite in via definitiva qualora dalla documentazione in atti sia accertata l'avvenuta presentazione della relativa rendicontazione.

11-ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti finali in relazione agli atti di concessione riferiti ai piani di investimento di cui al comma 11-bis e, per le quote anticipate ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge regionale n. 4/2001 in misura inferiore al 100 per cento, a erogare il relativo saldo.

11-quater. Le eventuali economie contributive determinate dall'applicazione dei commi 11-bis e 11-ter vengono utilizzate dagli enti del Servizio sanitario regionale per altre tipologie di interventi di investimento.».

6. Le risorse finanziarie concesse, in conto capitale o contributi annui costanti, in attuazione di leggi regionali antecedenti l'anno 2009 a soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro per interventi di investimento per strutture destinate ad attività relative alle politiche sociali e famiglia sono trasferite in via definitiva ai beneficiari qualora dalla documentazione in atti della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia sia accertata l'avvenuta presentazione della relativa rendicontazione.


7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti finali in relazione agli atti di concessione riferiti ai contributi di cui al comma 6 e, per le quote in conto capitale eventualmente anticipate in misura inferiore al 100 per cento, a erogare il relativo saldo.

8. Le eventuali economie contributive determinate dall'applicazione dei commi 6 e 7 sono utilizzate dai beneficiari per altri interventi di investimento sulle medesime strutture.

9. Alla legge regionale 12 aprile 2012, n. 8 (Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali). — 1. Presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politi-



che sociali e famiglia è istituita la Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali. La composizione, la durata, il funzionamento e, sulla base delle linee guida nazionali, le specifiche funzioni sono determinati con decreto del relativo direttore centrale, ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).»;

b) l'art. 5 è abrogato.

10. Al comma 18 dell'art. 8 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), dopo le parole « a concedere » sono inserite le seguenti: « e a trasferire in via anticipata nella misura del 100 per cento della spesa prevista ».

11. Al comma 24 dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), dopo le parole «alla comunità di appartenenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché per il perseguimento delle finalità istituzionali».

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Diamo peso al benessere di Udine un contributo straordinario per il sostegno del suo funzionamento e della sua attività.

13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

14. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

#### Art. 12.

##### *Norme istituzionali*

1. All'art. 1 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli - Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

b) al comma 2 dopo le parole «Gli adempimenti indicati al comma 1» sono inserite le seguenti: « , a esclusi-

sione di quelli relativi alla consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie».

2. Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 41/1983 è sostituito dal seguente:

«3. Le dichiarazioni ricevute sono depositate e conservate presso l'Ufficio di Presidenza predetto il quale provvede, altresì, alla pubblicazione delle medesime secondo le modalità prescritte dalla normativa nazionale vigente.».

3. Al comma 3 dell'art. 4-*bis* della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), le parole «Qualora al gruppo misto appartengano» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora al gruppo consiliare appartengano».

4. La modifica di cui al comma 3 ha effetto a decorrere dalla XII legislatura.

5. Dopo il comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), sono inseriti i seguenti:

«8-*bis*. Il parere di conformità è espresso nel termine di trenta giorni dalla richiesta di pagamento da una commissione di valutazione nominata con decreto dell'Avvocato della regione e composta da due avvocati assegnati all'avvocatura e da un terzo avvocato designato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trieste tra i componenti del Consiglio medesimo.

8-*ter*. Per la partecipazione a ciascuna seduta della commissione di valutazione al solo componente esterno spetta un gettone di presenza nella misura di 150 euro lordi per seduta.».

6. Per le finalità di cui al comma 8-*ter* dell'art. 8 della legge regionale n. 44/2017, come inserito dal comma 5, è autorizzata la spesa di 1.050 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.

#### Art. 13.

##### *Allegato ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011*

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.



## Art. 14.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 27 marzo 2018

BOLZONELLO

(*Omissis*).

18R00201

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2018, n. 066/Pres.

**Regolamento concernente le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di vigilanza sulla costruzione in zona sismica, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 16/2009.**

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 4 aprile 2018*)

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2009 n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio);

Considerato che l'art. 1 della legge regionale n. 16/2009 pone, quale finalità della legge, il perseguimento, da parte della Regione, degli obiettivi di tutela della pubblica incolumità e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale attraverso la salvaguardia della stabilità e della sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche, nel rispetto della parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Considerato peraltro che, ai sensi dell'art. 12-bis della legge regionale n. 16/2009, la Regione attua l'accertamento della rispondenza alle norme tecniche delle opere e degli interventi realizzati, o non ancora conclusi, in violazione delle norme che disciplinano le costruzioni;

Rilevato che con il regolamento regionale di cui all'art. 3, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 16/2009, previo parere della competente Commissione consiliare, la Regione disciplina sia le fasi procedurali di cui al capo II che quelle di cui al capo III del Titolo I della legge regionale medesima;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Re-

gione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2018, n. 477;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di vigilanza sulla costruzione in zona sismica, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 16/2009» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento concernente le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di vigilanza sulla costruzione in zona sismica, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 16/2009.**

(*Omissis*).

Capo I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.  
*Oggetto*


1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), di seguito denominata Legge, le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di vigilanza sulla costruzione in zona sismica e le loro eventuali violazioni, di cui al Titolo I, Capi II e III della Legge.

2. Il presente regolamento disciplina altresì le fasi successive alla presentazione e trasmissione dei progetti, dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione all'inizio dei lavori strutturali e/o deposito del progetto al deposito del certificato di collaudo statico e di rispondenza dell'opera alla normativa tecnica o asseverazione del direttore dei lavori nei casi previsti.

Art. 2.  
*Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti di vigilanza relativi alle opere o interventi da realizzare, fatte salve le disposizioni del regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. «Regolamento concernente le definizioni previste dall'art. 3, comma 3, lettera a) (tipologia di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso), lettera c) (interventi di nuova costruzione, su costruzioni esistenti e di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica) e lettera c ter) (variazioni strutturali e interventi diversi) della legge regionale n. 16/2009», di seguito denominato regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì ai procedimenti di vigilanza relativi alle opere o interventi realizzati o in corso di realizzazione in violazione degli adempimenti necessari al momento della loro esecuzione, anche anteriormente al 23 gennaio 1985,



data di entrata in vigore della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741).

3. Restano escluse dalla disciplina del presente regolamento le casistiche di violazioni normative riconducibili alla fattispecie del condono edilizio.

4. La presenza di licenza d'uso o di abitabilità e/o certificato di agibilità non presuppone casistiche di violazioni normative trattate dal presente regolamento.

### Art. 3. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:

a) classificazione sismica è la classificazione delle zone sismiche del territorio regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2010, n. 845 (legge regionale n. 16/2009, art. 3, comma 2, lettera a). Classificazione delle zone sismiche e indicazione delle aree di alta e bassa sismicità);

b) norme tecniche sono le norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) normativa tecnica è la normativa tecnica per le costruzioni relativa al materiale impiegato e al sistema costruttivo adottato previgente alle norme tecniche;

d) edifici o opere strategiche sono gli edifici di interesse strategico e le opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, di cui agli articoli 6, comma 2, lettera a), della Legge e 2 del regolamento;

e) edifici o opere rilevanti sono gli edifici e le opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, di cui agli articoli 6, comma 2, lettera a), della Legge e 3 del regolamento;

f) edifici o opere diverse sono gli edifici e le opere di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), della Legge, esclusi gli interventi di cui alle lettere g) e h);

g) interventi di limitata importanza statica sono gli interventi di nuova costruzione, interventi su costruzioni esistenti e interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica di cui all'art. 4 del regolamento;

h) opere minori sono le opere di cui all'art. 4-bis del regolamento;

i) riparazioni o interventi locali sono gli interventi definiti dalle Norme tecniche, che possono ascrivere sia nella categoria degli interventi di limitata importanza statica di cui alla lettera g) sia nella categoria delle opere minori di cui alla lettera h);

j) variazioni strutturali in corso d'opera sono le variazioni di cui all'art. 4-ter del regolamento;

k) opere o interventi edilizi sono le opere o interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, ovvero le modifiche della destinazione d'uso di edifici e di opere, con o senza lavori edili, tali da farle rientrare nelle categorie di edifici o opere strategiche o rilevanti;

l) opere o interventi edilizi di cui alla lettera k) contemplano sia opere che interessano zone del territorio regionale non soggette all'obbligo della progettazione antisismica in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica di cui all'art. 53, comma 1, del testo unico per l'edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), di seguito denominato testo unico, sia opere che interessano zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica indipendentemente dal materiale impiegato e dal sistema costruttivo adottato;

m) titolo abilitativo strutturale è l'autorizzazione all'inizio dell'esecuzione delle opere strutturali e/o il deposito del progetto delle opere stesse;

n) deposito del progetto delle opere strutturali equivale sia alla denuncia dei lavori di cui agli articoli 65 del testo unico e 8, commi 1 e 3, della Legge sia al preavviso scritto di cui agli articoli 93 del testo unico e 5, comma 1, della Legge. Il deposito del progetto delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura

metallica ai sensi degli articoli 93 del testo unico e 5, comma 1, della Legge produce gli effetti della denuncia di cui agli articoli 65 del testo unico e 8, commi 1 e 3, della Legge;

o) autorizzazione all'inizio dell'esecuzione delle opere strutturali equivale all'autorizzazione per l'inizio dei lavori di cui agli articoli 94 del testo unico e 5, comma 2, della Legge;

p) committente è il proprietario o il suo legale rappresentante;

q) committente dell'accertamento di conformità è il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario o loro legali rappresentanti;

r) tecnico verificatore è il tecnico incaricato dal committente dell'accertamento di conformità a svolgere l'attività conoscitiva e verificativa dell'opera realizzata o in corso di realizzazione;

s) tecnico collaudatore è il tecnico incaricato dal committente dell'accertamento di conformità a svolgere l'attività certificativa dell'opera realizzata o in corso di realizzazione;

t) lavori pubblici sono gli interventi posti in essere da stazioni appaltanti, enti e soggetti aggiudicatori, soggetti alla disciplina del codice dei contratti pubblici;

u) interventi di natura privatistica sono gli interventi posti in essere da soggetti privati;

v) inizio dei lavori è l'inizio dell'esecuzione delle strutture previste dal progetto autorizzato e/o depositato;

w) fine dei lavori è la fine dell'esecuzione delle strutture previste dal progetto autorizzato e/o depositato.

### Art. 4.

#### Riferimenti tecnici e rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente regolamento si rinvia alla normativa tecnica vigente secondo quanto specificato nel seguito, alle relative circolari applicative, alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di settore, nonché alle delibere della Giunta regionale e alla modulistica disponibile sul sito istituzionale della Regione.

2. La modulistica citata nel presente regolamento, fermi restando la non modificabilità di impostazione e di traccia ed il vincolo rappresentato dal contenuto delle versioni disponibili on-line al momento della presentazione alla struttura tecnica regionale territorialmente competente, è disponibile sul sito istituzionale della Regione anche in formato compilabile, allo scopo di facilitarne la stesura, nonché l'eventuale sottoscrizione digitale e invio telematico.

3. Nelle more di utilizzo di un applicativo informatico che consenta la trasmissione elettronica dei flussi informativi tra la Regione e i soggetti interessati dai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, l'istanza e tutta la documentazione prevista, in duplice copia, sono firmate in originale e depositate in formato cartaceo alle strutture tecniche regionali territorialmente competenti. L'eventuale deposito di copie cartacee di originali sottoscritti digitalmente è corredato di apposita dichiarazione attestante la conformità della copia cartacea all'originale sottoscritto digitalmente.


### Capo II

#### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERE DA REALIZZARE

### Art. 5.

#### Adempimenti e vigilanza

1. Le disposizioni contenute nel presente capo disciplinano le opere o interventi da realizzare, in ottemperanza degli adempimenti previsti dalla Parte II, Capo I, Capo II, Sezione I e Capo IV, Sezioni I e II del testo unico.



## Sezione I

*Istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto, progetto, autorizzazione*

## Art. 6.

*Classificazione sismica e normativa tecnica di riferimento*

1. Per le opere o interventi di cui al presente capo la classificazione sismica della zona di intervento e la normativa tecnica di riferimento sono la Classificazione sismica e le Norme tecniche ovvero quelle vigenti ed applicabili al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto delle opere o interventi stessi, fatte salve disposizioni transitorie che ammettano l'applicazione della classificazione sismica e della normativa tecnica pervigenti.

## Art. 7.

*Istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto*

1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *k*), è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso la struttura tecnica regionale territorialmente competente.

2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *d*), *e*) e *f*), nonché lettere *g*) e *h*) da realizzare in zone di alta sismicità, è subordinato all'autorizzazione da parte del servizio competente, secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del regolamento.

3. L'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto deve essere compilata secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, sottoscritta in originale da tutti i costruttori che interverranno nell'esecuzione delle strutture, o delle parti strutturali, dell'opera oggetto di intervento e bollata secondo la vigente normativa in materia di imposta di bollo. Essa deve contenere esplicita dichiarazione circa la tipologia di intervento oggetto di istanza e/o di deposito che si intende effettuare, coerentemente con quanto asseverato dal progettista strutturale e sottoscritto, per presa visione, dal committente.

4. L'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto può essere presentata anche dal committente che esegue in proprio i lavori, purché all'atto di presentazione dichiari formalmente di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.

5. Nel caso di lavori pubblici, l'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto deve essere presentata dal responsabile del procedimento prima di iniziare le procedure di affidamento dei lavori, fatte salve discipline specifiche di esecuzione e di affidamento dei lavori stessi. Subito dopo l'espletamento delle procedure di scelta del contraente e dell'affidamento dell'incarico di direttore dei lavori, qualora non già incaricato al momento della presentazione dell'istanza, e comunque prima dell'inizio dei lavori strutturali, il responsabile del procedimento presenta la comunicazione del nominativo del costruttore e/o del direttore dei lavori, compilata e sottoscritta secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, e il direttore dei lavori sottoscrive gli elaborati progettuali.

6. Nel caso di interventi di natura privatistica, ad esclusione degli interventi di limitata importanza statica, l'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto può essere presentata dal committente qualora il costruttore non risulti già individuato. Successivamente alla sua individuazione e comunque prima dell'inizio dei lavori strutturali, il committente presenta la comunicazione del nominativo del costruttore, compilata e sottoscritta secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, per rendere efficace l'autorizzazione all'inizio dei lavori.

7. Nel caso di opere minori, l'istanza e/o deposito della documentazione di cui all'art. 4-bis, comma 7, del regolamento sono effettuati dal committente congiuntamente al tecnico abilitato.

## Art. 8.

*Elaborati progettuali e documenti connessi*

1. Fatte salve le disposizioni contenute nella Legge e nei relativi regolamenti attuativi, all'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto è allegato duplice esemplare dei seguenti elaborati e documenti:

- a) elenco degli elaborati e documenti;
- b) relazione di calcolo delle strutture;

c) relazione sui materiali;

d) elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi delle strutture;

e) piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera;

f) elaborati grafici che definiscono il progetto architettonico e di insieme;

g) asseverazione del progettista strutturale;

h) attestazione del Sindaco (o suo delegato) o asseverazione del progettista strutturale sull'osservanza delle previsioni contenute all'art. 84, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico;

i) relazione geologica, relazione geotecnica e sulle fondazioni e relazioni specialistiche o eventuale dichiarazione del progettista strutturale, opportunamente motivata, sulla non necessità delle stesse o di alcune di esse nei casi consentiti dalle Norme tecniche;

j) dichiarazione su vita nominale e classe d'uso dell'opera oggetto di intervento;

k) nomina del collaudatore in corso d'opera e contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico e di favorevole revisione dei calcoli di verifica e di stabilità.

2. Il progetto riguardante le strutture deve essere informato a caratteri di chiarezza espositiva e di completezza nei contenuti secondo quanto previsto dalla normativa tecnica applicata e deve inoltre definire compiutamente l'intervento da realizzare.

3. La relazione di calcolo delle strutture, di cui alla lettera *b*) del comma 1, deve essere datata, timbrata e firmata in originale dal progettista strutturale e, per presa visione, dal direttore dei lavori. Essa deve riguardare sia le strutture in elevazione che quelle di fondazione e comprendere:

a) l'indice dettagliato;

b) la descrizione generale dell'opera, del suo uso, della sua funzione;

c) la descrizione del contesto, anche con l'ausilio di estratti planimetrici;

d) la classificazione della zona di intervento e le norme di riferimento;

e) la classificazione dell'opera;

f) la descrizione della struttura;

g) gli schemi di calcolo;

h) le analisi dei carichi;

i) le analisi delle sollecitazioni;


j) il giudizio motivato di accettabilità dei risultati;

k) le verifiche.

4. Nel caso di analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo automatico, il progettista strutturale deve: fornire informazioni sui codici utilizzati, codici di lettura dei dati di ingresso (*input*) e dei rispettivi risultati (*output*); controllare l'affidabilità dei codici utilizzati e verificare l'attendibilità dei risultati ottenuti curando nel contempo che la presentazione dei risultati stessi sia tale da garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità; allegare apposito fascicolo contenente i tabulati di calcolo.

5. La relazione sui materiali, di cui alla lettera *c*) del comma 1, deve essere datata, timbrata e firmata in originale dal progettista strutturale e dal direttore dei lavori. Essa deve riportare le caratteristiche meccaniche di tutti i materiali e prodotti per uso strutturale da impiegare, nonché le caratteristiche di resistenza agli agenti aggressivi, che devono corrispondere con le specifiche del progetto. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere conformi alle Norme tecniche e al regolamento europeo sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione vigenti all'atto della prescrizione. Qualora tra i materiali da impiegare siano presenti prodotti rientranti nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o conformi ad una valutazione tecnica europea rilasciata per essi, il progettista strutturale deve richiamare espressamente la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante.

6. Gli elaborati grafici esecutivi e i particolari costruttivi delle strutture, di cui alla lettera *d*) del comma 1, devono essere datati, timbrati e firmati in originale dal progettista strutturale e, per presa visione, dal direttore dei lavori. Essi devono essere adeguati per definire l'intervento strutturale in ogni suo aspetto, generale e particolare. Devono essere elaborate tutte le carpenterie necessarie ad individuare gli elementi strutturali previsti per l'opera. Particolare attenzione deve essere data alla rappresentazione grafica dei dettagli più significativi quali i nodi e, in genere, le unioni degli elementi strutturali. Su ogni tavola vanno



indicate la classe e le caratteristiche dei materiali da costruzione previsti. Gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) e gli elaborati grafici di dettaglio devono contenere, in particolare:

a) per le strutture in cemento armato normale o precompresso, gettato in opera o prefabbricato: i tracciati dei ferri di armatura (barre, staffe) con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione nella loro configurazione quotata;

b) per le strutture o gli elementi strutturali in sistema misto acciaio-calcestruzzo: la rappresentazione dettagliata degli elementi di connessione;

c) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, nel numero e posizione di chiodi e bulloni, nello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature, compresi quelli tra le strutture in elevazione e le fondazioni;

d) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentire l'esecuzione.

7. Nel caso di strutture tipizzate è consentito sintetizzare la rappresentazione grafica presentando i disegni degli elementi tipici. I particolari costruttivi vanno definiti, numerati ed indicati sugli elaborati grafici del progetto strutturale. Inoltre su ciascun elaborato grafico deve essere indicata la data di emissione. Nel caso di interventi su edifici od opere esistenti, il progettista strutturale è tenuto ad indicare graficamente le parti oggetto di future demolizioni e ricostruzioni.

8. Il piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera, di cui alla lettera e) del comma 1, deve essere datato, timbrato e firmato in originale dal progettista strutturale e, per presa visione, dal direttore dei lavori e dal committente. Esso è il documento complementare al progetto strutturale e va corredato, in ogni caso, del manuale d'uso, del manuale di manutenzione e del programma di manutenzione delle strutture.

9. Gli elaborati grafici che definiscono il progetto architettonico e di insieme, di cui alla lettera f) del comma 1, devono essere datati, timbrati e firmati in originale dal progettista architettonico e, per presa visione, dal direttore dei lavori. Essi devono comprendere la planimetria del sito, le piante della costruzione, comprensive delle destinazioni d'uso dei vari ambienti, le sezioni delle opere e del terreno con la sua sistemazione, i prospetti, nonché tutto quanto ritenuto necessario e sufficiente alla verifica delle prescrizioni contenute nella normativa tecnica applicata e previste dall'art. 84, comma 1, lettere a) e b), del testo unico, se non già effettuata dal Sindaco (o suo delegato).

10. L'asseverazione del progettista strutturale, di cui alla lettera g) del comma 1, deve essere compilata secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, datata, timbrata e firmata in originale da ciascun progettista strutturale ed accompagnata da copia fotostatica di valido documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore. Essa deve contenere l'indicazione della normativa tecnica applicata e del suo rispetto, compresa l'osservanza delle previsioni di cui all'art. 84, comma 1, lettere a) e b), del testo unico, se non già attestata dal Sindaco (o suo delegato), della categoria di appartenenza dell'opera e dell'importo presunto degli elementi e delle opere strutturali previste nel progetto depositato.

11. L'attestazione del Sindaco (o suo delegato) sull'osservanza delle previsioni contenute all'art. 84, comma 1, lettere a) e b), del testo unico, di cui alla lettera h) del comma 1, se non asseverata dal progettista strutturale, deve essere datata, timbrata e firmata in originale o prodotta in copia conforme all'originale.

12. Le relazioni specialistiche, di cui alla lettera i) del comma 1, previste, ove necessarie, sono:

a) la relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito;

b) la relazione geotecnica sulle indagini e sulle fondazioni, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno;

c) la relazione sulla modellazione sismica concernente la pericolosità sismica di base del sito di costruzione, caratterizzazione geotecnica ai fini sismici, risposta sismica e stabilità del sito;

d) eventuali ulteriori relazioni specialistiche;

e) nei casi consentiti dalla normativa tecnica applicata, eventuale dichiarazione del progettista strutturale, opportunamente motivata, sulla non necessità dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d) del presente comma.

13. La dichiarazione su vita nominale e classe d'uso dell'opera oggetto di intervento, di cui alla lettera j) del comma 1, deve essere compilata secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, datata, timbrata e firmata in originale dal progettista strutturale e, per presa visione, dal committente.

14. La nomina del collaudatore in corso d'opera da parte del committente e la contestuale dichiarazione del collaudatore di accettazione dell'incarico e di favorevole revisione dei calcoli di verifica e di stabilità, di cui alla lettera k) del comma 1, devono essere compilate secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, datate, timbrate e firmate in originale, rispettivamente, dal committente e dal collaudatore. Per gli interventi di limitata importanza statica su costruzioni esistenti l'osservanza delle Norme tecniche è accertata dal direttore dei lavori. Qualora non esista il committente e il costruttore esegua in proprio, all'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto deve essere allegata copia della terna di nominativi fra i quali è stato scelto il collaudatore, designata dall'ordine territorialmente competente degli ingegneri o degli architetti su richiesta del costruttore.

15. Il grado di approfondimento della documentazione tecnica progettuale da allegare all'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto è quello esecutivo, come definito dalla normativa tecnica applicata.

16. Per le opere minori la documentazione è quella prevista dall'art. 4-bis, comma 7, del regolamento.

#### Art. 9.

##### *Autorizzazione all'inizio dei lavori*

1. La presentazione alla struttura tecnica regionale territorialmente competente dell'istanza di autorizzazione e/o di deposito del progetto di cui all'art. 7, nonché degli elaborati progettuali e documenti connessi di cui all'art. 8 ha valore di preavviso scritto. La restituzione al richiedente di un esemplare della documentazione depositata munito del timbro di avvenuto deposito, previo accertamento della completezza della documentazione tecnica progettuale, costituisce attestazione dell'avvenuto deposito.

2. Per gli interventi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del regolamento assoggettati alla verifica sull'osservanza delle Norme tecniche da parte degli organismi tecnici di cui all'art. 3, comma 4, della Legge, il rilascio o il diniego dell'autorizzazione scritta sono comunicati ai soggetti interessati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di autorizzazione. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali da parte degli organismi tecnici, da effettuarsi in un'unica soluzione, sospende il termine di sessanta giorni fino alla data di ricezione della documentazione richiesta. La restituzione al richiedente di un esemplare della documentazione depositata munito del timbro di avvenuto deposito e degli estremi del parere degli organismi tecnici è conseguente alla comunicazione di autorizzazione all'inizio dei lavori.

3. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento non assoggettati alla verifica sull'osservanza delle Norme tecniche da parte degli organismi tecnici di cui all'art. 3, comma 4, della Legge, nonché per gli interventi di cui al comma 3 del medesimo art. 5 da realizzare in zone di alta sismicità, assoggettati alla verifica del rispetto delle Norme tecniche mediante accertamento della completezza della documentazione tecnica progettuale, un esemplare della documentazione depositata munito del timbro di avvenuto deposito è restituita al richiedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di autorizzazione. La restituzione al richiedente di un esemplare della documentazione depositata munito del timbro di avvenuto deposito costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori.

4. Gli atti restituiti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 devono essere conservati in cantiere dal giorno di inizio a quello di ultimazione delle strutture.

5. La struttura tecnica regionale territorialmente competente provvede alla conservazione e all'archiviazione dell'altro esemplare, consultabile dagli aventi titolo ai sensi della vigente normativa in materia di accesso agli atti.

#### Sezione II


##### *Variazioni in corso d'opera*

#### Art. 10.

##### *Variazioni, classificazione sismica e normativa tecnica di riferimento*

1. Durante il corso dei lavori è possibile introdurre variazioni strutturali alle opere previste dal progetto originario.

2. Per le varianti sostanziali la classificazione sismica della zona di intervento e la normativa tecnica di riferimento sono quelle vigenti ed



applicabili al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione e/o deposito del progetto delle varianti stesse, fatte salve disposizioni transitorie che ammettano l'applicazione della classificazione sismica e della normativa tecnica previgenti.

3. Per le varianti non sostanziali la classificazione sismica della zona di intervento e la normativa tecnica di riferimento sono quelle applicate al progetto originario.

4. Le variazioni strutturali in corso d'opera di opere minori sono disciplinate dall'art. 4-bis, comma 9, del regolamento.

#### Art. 11.

##### *Varianti sostanziali*

1. Nei casi di varianti sostanziali, la documentazione riproduce regole, modalità e iter autorizzativo del progetto originario, di cui mantiene il numero di deposito.

2. Qualora le varianti sostanziali comportino modifiche della tipologia dell'edificio e dell'opera tali da renderla ascrivibile nella tipologia di edifici o opere strategiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), o di edifici o opere rilevanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), o di edifici o opere diverse di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), diversamente dall'origine, la documentazione è allegata ad una nuova istanza di autorizzazione, a cui è assegnato un nuovo numero di deposito.

#### Art. 12.

##### *Varianti non sostanziali*

1. Nei casi di varianti non sostanziali, la documentazione, nonché regole e modalità, sono quelle previste all'art. 4-ter, commi 6 e 7, del regolamento.

### Sezione III

#### *Ultimazione, collaudo, rispondenza*

#### Art. 13.

##### *Relazione a strutture ultimate*

1. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle strutture, il direttore dei lavori redige due esemplari, bollati secondo la vigente normativa in materia di imposta di bollo, e deposita, presso la struttura tecnica regionale territorialmente competente, una relazione esponendo:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori ufficiali, come definiti dall'art. 59 del testo unico;

b) per le opere in conglomerato cementizio armato precompresso, ogni indicazione inerente la tesatura dei cavi ed i sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme;

d) le eventuali varianti non sostanziali in corso d'opera, allegando gli elaborati progettuali e i documenti connessi di cui all'art. 12.

2. La struttura tecnica regionale territorialmente competente ne restituisce un esemplare munito del timbro di avvenuto deposito, che il direttore dei lavori consegna al collaudatore nei tempi utili per garantire l'espletamento delle attività di cui all'art. 14.

#### Art. 14.

##### *Certificato di collaudo statico e di rispondenza dell'opera alla normativa tecnica*

1. Tutte le opere e gli interventi edilizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere d), e), f) e g), la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, devono essere sottoposte a collaudo statico. Per gli interventi di limitata importanza statica di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), su costruzioni esistenti il certificato di collaudo statico è sostituito dall'asseverazione del direttore dei lavori di rispondenza dell'opera eseguita alla normativa tecnica applicata.

2. Le finalità del collaudo statico previsto dall'art. 67 del testo unico, che ne regola le procedure per le sole strutture in cemento ar-

mato normale e precompresso e metalliche, sono estese a tutte le parti strutturali delle opere, indipendentemente dal materiale impiegato e dal sistema costruttivo adottato.

3. Ai sensi dell'art. 67 del testo unico il collaudo statico deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, fatte salve disposizioni diverse sui requisiti di qualificazione in determinati settori. Il collaudatore incaricato non deve intervenire in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

4. Per effettuare il collaudo statico e redigere il relativo certificato, il collaudatore ha sessanta giorni di tempo dall'avvenuto deposito, presso la struttura tecnica regionale territorialmente competente, della relazione a strutture ultimate.

5. Il collaudo statico, atto a verificare il comportamento e le prestazioni delle parti di opera che svolgono funzione portante e che interessano la sicurezza dell'opera stessa e, conseguentemente, la pubblica incolumità, comprende gli adempimenti previsti dalle Norme tecniche ed in particolare:

a) adempimenti tecnici: volti alla formazione del giudizio del collaudatore sulla sicurezza e stabilità dell'opera nel suo complesso, includendo il volume significativo del terreno, le strutture di fondazione e gli elementi strutturali in elevazione, nonché sulla rispondenza ai requisiti prestazionali indicati in progetto con particolare riferimento alla vita nominale, alla classe d'uso, ai periodi di riferimento e alle azioni sulle costruzioni;

b) adempimenti amministrativi: volti ad accertare l'avvenuto rispetto delle prescrizioni tecniche necessarie ad assicurare la pubblica incolumità e delle procedure previste dalle normative vigenti in materia di strutture.

6. A conclusione delle operazioni di collaudo statico il collaudatore rilascia, sotto la propria responsabilità, due esemplari, bollati secondo la vigente normativa in materia di imposta di bollo, del certificato di collaudo statico.

7. Il certificato di collaudo statico contiene gli elementi definiti dalla normativa tecnica applicata, nonché l'attestazione di rispondenza dell'opera eseguita alla medesima normativa tecnica, ai sensi dell'art. 67 e ai fini dell'art. 62 del testo unico, così come previsto dall'art. 6, comma 5, della Legge.

8. Per consentire l'utilizzazione ovvero l'esercizio dell'opera, il certificato di collaudo statico, rilasciato secondo i commi 6 e 7, deve essere preventivamente depositato presso la struttura tecnica regionale territorialmente competente, che ne rilascia un esemplare munito del timbro di avvenuto deposito.

### Capo III

#### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERE REALIZZATE E/O IN CORSO DI REALIZZAZIONE


#### Art. 15.

##### *Violazioni e vigilanza*

1. Le disposizioni contenute nel presente capo disciplinano le opere o gli interventi realizzati o in corso di realizzazione in assenza o in difformità dal titolo abilitativo strutturale, ove necessario al momento dell'esecuzione, o difformemente dalla normativa tecnica vigente alla stessa epoca, in violazione degli adempimenti previsti dalla Parte II, Capo I e Capo II, Sezione I nonché Capo IV, Sezioni II e IV del testo unico.

2. Restano salve le disposizioni previste dalla Parte II, Capo II, Sezioni II e III e Capo IV, Sezioni III e IV del testo unico in merito a controlli, accertamenti e repressioni delle violazioni, sospensioni dei lavori, responsabilità, sanzioni e procedimenti penali, esecuzioni d'ufficio, competenze, comunicazioni, vigilanza, sussidi statali.

3. Resta salva altresì la risoluzione di demolizione volontaria da parte del responsabile dell'abuso o dell'attuale proprietario dell'immobile, successivamente all'accertamento delle violazioni. In tal caso, la demolizione interessante parti di strutture deve essere preceduta dalla verifica delle strutture rimanenti e dall'autorizzazione e/o deposito del progetto degli eventuali rinforzi e/o elementi strutturali aggiuntivi redatto secondo le Norme tecniche.



Art. 16.  
*Accertamenti*

1. Le violazioni sono accertate secondo le disposizioni previste dalla Parte II, Capo II, Sezioni II e III e Capo IV, Sezioni III e IV del testo unico.

2. Le opere o gli interventi di cui al presente capo, qualora risultassero non più reperibili e/o mancanti il progetto delle opere, il progetto delle eventuali varianti, la relazione a strutture ultimate, il certificato di collaudo statico, sono assoggettate, a seconda delle informazioni e/o atti mancanti e in ragione della tipologia e dell'entità delle opere stesse, alle seguenti attività:

a) conoscitiva di raccolta dati, per comporre l'anagrafica dei soggetti coinvolti e riunire le informazioni generali dell'opera;

b) conoscitiva di rilievo, per definire architettonicamente l'opera, identificare l'organismo strutturale, gli elementi strutturali e i collegamenti, gli eventuali difetti, l'eventuale quadro fessurativo e deformativo;

c) conoscitiva di prova, per identificare i materiali strutturali effettivamente impiegati, gli eventuali loro difetti locali, la geologia del sito, la geotecnica;

d) verificativa, per conseguire il giudizio sulla conformità dell'opera alla classificazione sismica e alla normativa tecnica di riferimento;

e) certificativa, per conseguire il giudizio sulla sicurezza strutturale.

3. La raccolta dati, di cui alla lettera a) del comma 2, deve essere datata, timbrata e firmata in originale dal tecnico verificatore. Essa deve comprendere:

a) i dati anagrafici dei soggetti originariamente coinvolti committente, costruttore, progettista strutturale, direttore dei lavori strutturali, collaudatore strutturale;

b) i dati identificativi del fabbricato, ubicazione, dati catastali;

c) l'iter costruttivo del fabbricato, modalità costruttive, periodo di costruzione delle strutture con indicazione delle date di inizio e fine lavori, eventuali estremi del titolo abilitativo edilizio e del provvedimento di licenza d'uso o agibilità, eventuali documenti di deposito delle strutture, eventuali provvedimenti di autorizzazione.

4. Il rilievo, di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere datato, timbrato e firmato in originale dal tecnico verificatore. Esso deve comprendere:

a) gli elaborati grafici di as-built architettonico;

b) gli elaborati grafici di as-built ed i particolari costruttivi delle strutture;

c) gli eventuali difetti;

d) l'eventuale quadro fessurativo e deformativo;

e) il rilievo fotografico dello stato più rappresentativo e significativo delle strutture.

5. Le prove, di cui alla lettera c) del comma 2, devono essere datate, timbrate e firmate in originale dal tecnico verificatore e dal geologo, per quanto di rispettiva competenza. Esse devono comprendere:

a) la tipologia e le proprietà meccaniche dei materiali strutturali effettivamente impiegati, gli eventuali loro difetti locali, allegando certificati delle prove sui materiali o documentazione equivalente, eventuali verbali delle prove di carico sugli elementi strutturali e del monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera;

b) la caratterizzazione e la modellazione geologica del sito, allegando eventuali rapporti di prova;

c) la caratterizzazione e la modellazione geotecnica, allegando eventuali rapporti di prova.

6. La verifica post-operam, di cui alla lettera d) del comma 2, deve essere datata, timbrata e firmata in originale dal tecnico verificatore. Essa deve contenere:

a) la classificazione sismica e la normativa tecnica di riferimento ad inizio e fine lavori strutturali, incluso il valore delle eventuali azioni sismiche di progetto;

b) i criteri e i requisiti di resistenza meccanica e di stabilità dell'opera in ragione della destinazione d'uso e della natura dell'intervento strutturale;

c) l'analisi dei carichi, con particolare riferimento ai sovraccarichi variabili in funzione della destinazione d'uso;

d) la modellazione strutturale;

e) le verifiche di resistenza meccanica e di stabilità dell'opera, con l'indicazione del tipo di analisi svolta e, nel caso di analisi strutturali e relative verifiche condotte con l'ausilio di codici di calcolo automatico, dell'origine e caratteristiche dei codici di calcolo, dell'affidabilità dei codici utilizzati, della validazione dei codici, delle modalità di presentazione dei risultati, delle informazioni generali sull'elaborazione e del giudizio motivato di accettabilità dei risultati;

f) il giudizio sulla conformità dell'opera alla classificazione sismica e alla normativa tecnica di riferimento.

7. Il certificato di collaudo statico, di cui alla lettera e) del comma 2, deve essere datato, timbrato e firmato in originale dal tecnico collaudatore, che ne rilascia, sotto la propria responsabilità, tre esemplari, di cui due bollati secondo la vigente normativa in materia di imposta di bollo. Esso deve contenere:

a) l'anagrafica dei soggetti coinvolti (dati anagrafici dei soggetti originariamente coinvolti committente, costruttore, progettista strutturale, direttore dei lavori strutturali, collaudatore strutturale, committente dell'accertamento di conformità, tecnico verificatore, tecnico collaudatore);

b) le informazioni generali dell'opera (dati identificativi del fabbricato, ubicazione, dati catastali, iter costruttivo del fabbricato, modalità costruttive, periodo di costruzione delle strutture con indicazione delle date di inizio e fine lavori, eventuali estremi del titolo abilitativo edilizio e del provvedimento di licenza d'uso o agibilità, eventuali documenti di deposito delle strutture, eventuali provvedimenti di autorizzazione);

c) le caratteristiche geometriche e meccaniche dell'opera (relazioni geologiche, geotecniche e strutturali ed elaborati grafici strutturali; eventuale documentazione acquisita in tempi successivi alla costruzione; rilievo strutturale geometrico e dei dettagli esecutivi; prove in situ ed in laboratorio);

d) criteri, verifiche e valutazioni di sicurezza strutturale (classificazione sismica e normativa tecnica applicate nel progetto originario o adottate nella verifica post-operam, incluso il valore delle eventuali azioni sismiche di progetto; analisi dei carichi, con particolare riferimento ai sovraccarichi variabili in funzione della destinazione d'uso; modellazione strutturale adottata nel progetto originario o nella verifica post-operam; verifica della compatibilità e congruenza dei criteri e dei principi adottati nella verifica post-operam, nei riguardi delle prestazioni richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità dell'opera, anche in relazione alla destinazione d'uso e alla natura dell'intervento strutturale);

e) ulteriori indagini, rilievi, prove (esiti delle ulteriori indagini, rilievi, prove per formarsi il convincimento della sicurezza, durabilità e collaudabilità dell'opera);

f) ispezioni (risultanze delle ispezioni dell'opera, anche con riferimento alla natura ed entità di eventuali danni subiti in precedenza e sulle riparazioni effettuate e alla presenza di elementi non strutturali ad elevata vulnerabilità o criticità sotto il profilo della sicurezza strutturale);

g) il giudizio sulla sicurezza strutturale e sulla rispondenza delle opere realizzate alla normativa tecnica, ai sensi dell'art. 67 e ai fini dell'art. 62 del testo unico.

Sezione I  
*Opere realizzate*

Art. 17.

*Classificazione sismica e normativa tecnica di riferimento*

1. Per le opere o gli interventi di cui alla presente sezione la classificazione sismica della zona di intervento e la normativa tecnica di riferimento per gli accertamenti di cui all'art. 16 sono quelle vigenti ed applicabili al momento di inizio delle opere stesse, risultante da apposita dichiarazione del committente dell'accertamento di conformità anche supportata da idonea documentazione probatoria, fatte salve disposizioni transitorie che ammettano l'applicazione della classificazione sismica e della normativa tecnica previgenti.



## Art. 18.

*Opere conformi alla normativa tecnica*

1. Le opere o gli interventi di cui alla presente sezione che, in seguito al progetto reperito o alle attività di cui all'art. 16, risultino conformi alla normativa tecnica applicabile al momento di inizio delle opere stesse sono assoggettate al deposito, presso la struttura tecnica regionale territorialmente competente, dell'istanza di accertamento di conformità, da compilare secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, sottoscrivere in originale dal committente dell'accertamento di conformità e bollare secondo la vigente normativa in materia di bollo, allegando triplice esemplare dei seguenti elaborati e documenti:

a) progetto delle opere realizzate e delle eventuali variazioni strutturali, redatti prima dell'inizio della realizzazione delle opere stesse;

b) relazione a strutture ultimate, redatta a realizzazione ultimata;

c) certificato di collaudo statico, redatto a realizzazione ultimata;

d) certificazione di rispondenza delle opere realizzate al progetto e alle eventuali variazioni, nonché alla normativa tecnica applicata, ai fini dell'art. 62 del testo unico, redatta dal tecnico collaudatore;

e) raccolta dati (qualora mancante il progetto di cui alla lettera a));

f) rilievo (qualora mancante il progetto di cui alla lettera a));

g) prove (qualora mancante il progetto di cui alla lettera a)) e la relazione a strutture ultimate di cui alla lettera b));

h) verifica post-operam (qualora mancante il progetto di cui alla lettera a));

i) dichiarazione del tecnico collaudatore di favorevole revisione della verifica post-operam (qualora il certificato di collaudo statico e di rispondenza di cui lettera j)) sia consegnato successivamente all'esito della verifica di rispondenza da parte della Regione);

j) certificato di collaudo statico e di rispondenza delle opere realizzate alla normativa tecnica applicata di cui all'art. 14, comma 7 (qualora mancante il certificato di collaudo statico di cui alla lettera c)) e la certificazione di rispondenza di cui alla lettera d)).

2. I documenti di cui alle lettere c), d), j) del comma 1 possono essere presentati, a discrezione del committente, anche successivamente all'esito della verifica di rispondenza da parte della Regione. Qualora il committente dell'accertamento di conformità è l'esecutore dell'abuso, all'istanza di accertamento di conformità deve essere allegata copia della terna di nominativi fra i quali è stato scelto il tecnico collaudatore, designata dall'ordine territorialmente competente degli ingegneri o degli architetti su richiesta del committente dell'accertamento.

3. Il procedimento amministrativo di accertamento si conclude, entro sessanta giorni dalla data di deposito dell'istanza di accertamento, con un provvedimento della Regione di presa d'atto dell'esito della verifica di rispondenza, previa verifica sull'osservanza della normativa tecnica applicata da parte degli organismi tecnici di cui all'art. 3, comma 4, della Legge o accertamento della completezza della documentazione, e restituzione al richiedente di un esemplare di tutta la documentazione depositata munito del timbro di avvenuto deposito e degli estremi del parere degli organismi tecnici conseguentemente alla comunicazione di autorizzazione all'inizio dei lavori o del solo timbro di avvenuto deposito, secondo le procedure di cui all'art. 9, commi 2 e 3, in funzione della tipologia di edificio o opera. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali da parte degli organismi tecnici, da effettuarsi in un'unica soluzione, sospende il termine di sessanta giorni fino alla data di ricezione della documentazione richiesta.

4. Nel corso del procedimento di accertamento la Regione trasmette un esemplare della documentazione tecnica depositata e il proprio provvedimento amministrativo all'Autorità giudiziaria per gli effetti previsti dalla Parte II, Capo II, Sezioni II e III e Capo IV, Sezioni III e IV del testo unico.

## Art. 19.

*Opere non conformi alla normativa tecnica*

1. Le opere o gli interventi di cui alla presente sezione che, in seguito al progetto reperito o alle attività di cui all'art. 16, risultino non conformi alla normativa tecnica applicabile al momento di inizio delle opere stesse sono assoggettate, qualora il committente dell'accertamen-

to di conformità non intenda avvalersi della risoluzione di demolizione volontaria, alla valutazione della sicurezza strutturale ai fini della tutela della pubblica incolumità secondo le Norme tecniche e all'identificazione delle necessarie opere strutturali di adeguamento alle medesime Norme tecniche, ovvero all'identificazione delle necessarie opere strutturali di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali o parti di essi o delle limitazioni da imporre nell'uso della costruzione.

2. Le opere strutturali di adeguamento risultano necessarie in tutti i casi di difformità sostanziali, ovvero connesse a significative variazioni in merito agli effetti delle azioni, con particolare riferimento all'azione sismica, e alla resistenza o duttilità degli elementi strutturali, come definite all'art. 4-ter, commi 3 e 4, del regolamento. Nei casi di difformità non sostanziali sono ammesse le opere strutturali di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali o parti di essi o delle limitazioni da imporre nell'uso della costruzione.

3. Sempre nell'ipotesi di cui al comma 1, le opere sono assoggettate altresì all'attività progettuale delle opere strutturali di adeguamento o di riparazione secondo le Norme tecniche e al deposito, presso la struttura tecnica regionale territorialmente competente, dell'istanza di autorizzazione, da compilare secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, sottoscrivere in originale dal committente e bollare secondo la vigente normativa in materia di bollo, allegando triplice esemplare dei seguenti elaborati e documenti:

a) raccolta dati;

b) rilievo;

c) prove;

d) verifica *post-operam*, completa della valutazione della sicurezza strutturale e dell'identificazione delle necessarie opere strutturali di adeguamento o di riparazione;


e) progetto di adeguamento o di riparazione delle opere realizzate, completo degli elaborati e documenti di cui all'art. 8.

4. Il procedimento amministrativo di accertamento si conclude, entro sessanta giorni dalla data di deposito dell'istanza di autorizzazione all'inizio dell'esecuzione delle opere strutturali di adeguamento o di riparazione, con un provvedimento della Regione di autorizzazione all'inizio dei lavori, previa verifica sull'osservanza delle Norme tecniche da parte degli organismi tecnici di cui all'art. 3, comma 4, della Legge o accertamento della completezza della documentazione, e restituzione al richiedente di un esemplare di tutta la documentazione depositata munito del timbro di avvenuto deposito e degli estremi del parere degli organismi tecnici conseguentemente alla comunicazione di autorizzazione all'inizio dei lavori o del solo timbro di avvenuto deposito, secondo le procedure di cui all'art. 9, commi 2 e 3, in funzione della tipologia di edificio o opera. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali da parte degli organismi tecnici, da effettuarsi in un'unica soluzione, sospende il termine di sessanta giorni fino alla data di ricezione della documentazione richiesta.

5. Nel corso del procedimento di accertamento la Regione trasmette un esemplare della documentazione tecnica depositata e il proprio provvedimento amministrativo all'Autorità giudiziaria per gli effetti previsti dalla Parte II, Capo II, Sezioni II e III e Capo IV, Sezioni III e IV del testo unico.

6. Per rendere efficace l'autorizzazione all'inizio dei lavori di adeguamento o di riparazione, il committente presenta, prima dell'inizio dei lavori strutturali, la comunicazione del nominativo del costruttore, compilata e sottoscritta secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione.

7. Le fasi successive relative al deposito del progetto di eventuali varianti in corso d'opera, della relazione a strutture ultimate e del certificato di collaudo statico seguono il procedimento ordinario di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14.



Sezione II  
*Opere in corso di realizzazione*

Art. 20.  
*Disposizioni particolari*

1. Le opere o gli interventi di cui alla presente sezione sono sospesi con decreto della Regione, ai sensi degli articoli 70 e 97 del testo unico.

2. Nel corso dei procedimenti di accertamento di cui agli articoli 22 e 23, la Regione trasmette un esemplare della documentazione tecnica depositata e il proprio provvedimento amministrativo all'Autorità giudiziaria per gli effetti previsti dalla Parte II, Capo II, Sezioni II e III e Capo IV, Sezioni III e IV del testo unico.

3. Le opere o gli interventi sospesi possono riprendere solamente dopo l'accertamento della Regione degli avvenuti adempimenti di cui alla Parte II, Capo II del testo unico e/o dopo l'irrevocabilità della pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, rispettivamente ai sensi degli articoli 70 e 97 del testo unico.

4. Le fasi successive relative al deposito del progetto di eventuali varianti in corso d'opera, della relazione a strutture ultimate e del certificato di collaudo statico seguono il procedimento ordinario di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14.

Art. 21.  
*Classificazione sismica e normativa tecnica di riferimento*

1. Per le opere o gli interventi di cui alla presente sezione la classificazione sismica della zona di intervento e la normativa tecnica di riferimento per gli accertamenti di cui all'art. 16 sono quelle vigenti ed applicabili al momento di inizio delle opere stesse, risultante da apposita dichiarazione del committente dell'accertamento di conformità anche supportata da idonea documentazione probatoria, fatte salve disposizioni transitorie che ammettano l'applicazione della classificazione sismica e della normativa tecnica progettuali.

Art. 22.  
*Opere conformi alla normativa tecnica*

1. Le opere o gli interventi di cui alla presente sezione che, in seguito al progetto originario o alle attività di cui all'art. 16 per la parte di opere strutturali realizzata, risultino conformi alla normativa tecnica applicabile al momento di inizio delle opere stesse sono assoggettate all'attività progettuale della parte di opere strutturali da realizzare secondo la medesima normativa tecnica e al deposito, presso la struttura tecnica regionale territorialmente competente, dell'istanza di autorizzazione, da compilare secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, sottoscrivere in originale dal costruttore e bollare secondo la vigente normativa in materia di bollo, allegando triplice esemplare dei seguenti elaborati e documenti:

a) progetto delle opere realizzate e delle eventuali variazioni strutturali, redatti prima dell'inizio della realizzazione delle opere stesse;

b) raccolta dati (qualora mancante il progetto di cui alla lettera a));

c) rilievo (qualora mancante il progetto di cui alla lettera a));

d) prove (qualora mancante il progetto di cui alla lettera a));

e) verifica *post-operam* (qualora mancante il progetto di cui alla lettera a));

f) progetto delle opere da realizzare, completo degli elaborati e documenti di cui all'art. 8 (qualora non già contemplato e ben distinto nel progetto di cui alla lettera a)).

2. Il procedimento amministrativo di accertamento si conclude, entro sessanta giorni dalla data di deposito dell'istanza di autorizzazione all'inizio dell'esecuzione delle opere strutturali di completamento, con un provvedimento della Regione di autorizzazione all'inizio dei lavori, previa verifica sull'osservanza della normativa tecnica applicata da parte degli organismi tecnici di cui all'art. 3, comma 4, della Legge o accertamento della completezza della documentazione, e restituzione al

richiedente di un esemplare di tutta la documentazione depositata munito del timbro di avvenuto deposito e degli estremi del parere degli organismi tecnici conseguentemente alla comunicazione di autorizzazione all'inizio dei lavori o del solo timbro di avvenuto deposito, secondo le procedure di cui all'art. 9, commi 2 e 3, in funzione della tipologia di edificio o opera, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 20, commi 3 e 4. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali da parte degli organismi tecnici, da effettuarsi in un'unica soluzione, sospende il termine di sessanta giorni fino alla data di ricezione della documentazione richiesta.

Art. 23.  
*Opere non conformi alla normativa tecnica*

1. Le opere o gli interventi di cui alla presente sezione che, in seguito al progetto originario o alle attività di cui all'art. 16 per la parte di opere strutturali realizzata, risultino non conformi alla normativa tecnica applicabile al momento di inizio delle opere stesse sono assoggettate, qualora il committente dell'accertamento di conformità non intenda avvalersi della risoluzione di demolizione volontaria, anche alla valutazione della sicurezza strutturale ai fini della tutela della pubblica incolumità secondo le Norme tecniche e all'identificazione delle necessarie opere strutturali di adeguamento alle medesime Norme tecniche.

2. Sempre nell'ipotesi di cui al comma 1, le opere sono assoggettate altresì all'attività progettuale delle opere strutturali di adeguamento della parte di opere realizzate e all'attività progettuale della parte di opere strutturali da realizzare secondo le Norme tecniche e al deposito, presso la struttura tecnica regionale territorialmente competente, dell'istanza di autorizzazione, da compilare secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, sottoscrivere in originale dal costruttore e bollare secondo la vigente normativa in materia di bollo, allegando triplice esemplare dei seguenti elaborati e documenti:

a) raccolta dati;

b) rilievo;


c) prove;

d) verifica *post-operam*, completa della valutazione della sicurezza strutturale e dell'identificazione delle necessarie opere strutturali di adeguamento;

e) progetto di adeguamento delle opere realizzate, completo degli elaborati e documenti di cui all'art. 8;

f) progetto delle opere da realizzare, completo degli elaborati e documenti di cui all'art. 8.

3. Il procedimento amministrativo di accertamento si conclude, entro sessanta giorni dalla data di deposito dell'istanza di autorizzazione all'inizio dell'esecuzione delle opere strutturali di adeguamento e di completamento, con un provvedimento della Regione di autorizzazione all'inizio dei lavori, previa verifica sull'osservanza delle Norme tecniche da parte degli organismi tecnici di cui all'art. 3, comma 4, della Legge o accertamento della completezza della documentazione, e restituzione al richiedente di un esemplare di tutta la documentazione depositata munito del timbro di avvenuto deposito e degli estremi del parere degli organismi tecnici conseguentemente alla comunicazione di autorizzazione all'inizio dei lavori o del solo timbro di avvenuto deposito, secondo le procedure di cui all'art. 9, commi 2 e 3, in funzione della tipologia di edificio o opera, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 20, commi 3 e 4. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali da parte degli organismi tecnici, da effettuarsi in un'unica soluzione, sospende il termine di sessanta giorni fino alla data di ricezione della documentazione richiesta.



*Capo IV*  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.  
*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto, il Presidente:* SERRACCHIANI

18R00212

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2018, n. 067/Pres.

**Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 4 aprile 2018)*

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) dispone che l'azione di edilizia agevolata è quella finalizzata alla realizzazione di iniziative, attuate dai privati cittadini a condizioni di mercato, dirette al recupero o all'acquisto con contestuale recupero della prima casa di abitazione, equiparando a questi i lavori di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico;

Visto il proprio decreto 13 luglio 2016, n. 0144/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)»;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 479 del 9 marzo 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144**

*(Omissis).*

Art. 1.

*Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016*

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144/Pres. (Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)), dopo le parole «deroghe indicate alla lettera c)» sono aggiunte le seguenti: «, e con esclusione di garanzie, anche integrative, disposte da leggi regionali o statali, ottenute per l'accesso al credito finalizzato alla realizzazione di iniziative in materia di politiche abitative».

Art. 2.

*Disposizione transitoria*

1. La disposizione di cui all'art. 1 si applica anche alle domande di contributo già presentate ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 1/2016 per le quali non è stato ancora emesso il provvedimento di concessione.



Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto, il Presidente: SERRACCHIANI*

18R00213

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2018, n. 068/Pres.

**Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con il decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070/Pres.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 4 aprile 2018)*

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), dispone che l'azione di edilizia convenzionata è quella finalizzata alla realizzazione di alloggi attraverso interventi diretti alla costruzione, all'acquisto e al recupero di immobili da destinare alla vendita, all'assegnazione, alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, mediante specifici accordi regolati da apposite convenzioni che ne determinano, tra l'altro, il prezzo di cessione o di assegnazione e il canone di locazione;

Visto il proprio decreto 28 marzo 2017, n. 070/Pres. con il quale è stato emanato il «Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'art. 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)»;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'art. 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), emanato con il decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 478 del 9 marzo 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'art. 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), emanato con il decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070/Pres.» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI


**Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'art. 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), emanato con il decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070/Pres.**

*(Omissis).*

Art. 1.

*Modifiche all'art. 17 del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017*

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 17 del «Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'art. 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)», emanato con il decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070/Pres., dopo le parole «deroghe indicate alla lettera c)» sono aggiunte le seguenti: «, e con esclusione di garanzie, anche integrative, disposte da leggi regionali o statali, ottenute per l'accesso al credito finalizzato alla realizzazione di iniziative in materia di politiche abitative».



## Art. 2.

*Modifiche all'allegato A al regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017*

1. Il punto 1.2 della voce «1. Costruzione», di cui all'allegato I «Caratteristiche tipologiche degli edifici e degli alloggi» allo schema tipo della convenzione allegato A al regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017, è soppresso.

## Art. 3.

*Disposizione transitoria*

1. La disposizione di cui all'art. 1 si applica anche alle domande di acquisto, assegnazione o locazione di alloggi già presentate a fronte delle quali non è intervenuta la stipulazione del relativo contratto.

## Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto, il Presidente: SERRACCHIANI*

**18R00216**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 marzo 2018, n. 069/Pres.

**Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei Consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 4 aprile 2018 n. 56)*

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 85 della suddetta legge regionale n. 3/2015;

Visto il testo recante «Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'art. 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali)» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 15 marzo 2018, n. 580;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'art. 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'art. 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali).**

*(Omissis).*


Art. 1  
Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), stabilisce, in relazione all'esercizio di funzioni pubbliche di cui all'art. 64 della legge regionale n. 3/2015, i criteri di riparto, le modalità e i tempi per l'assegnazione e l'erogazione dei trasferimenti in conto capitale, nonché le modalità di presentazione della domanda e di attestazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, quali strade pubbliche e d'uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale.

Art. 2.  
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applica la definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 3/2015, relativamente alla nozione di agglomerati industriali.

2. Ai fini del presente regolamento per servizio competente si intende il Servizio sviluppo economico locale dell'area per il manifatturiero della direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione.



## Art. 3.

## Soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono beneficiari dei trasferimenti di cui al presente regolamento, i consorzi di sviluppo economico locale che hanno concluso le operazioni di riordino di cui agli articoli 62 e seguenti, costituiti, come previsto dal combinato disposto dell'art. 85, comma 7, e dell'art. 62, comma 7, della medesima legge regionale n. 3/2015, da soggetti pubblici e da associazioni di categoria rappresentative dei settori industriali e artigianali.

2. Sono esclusi dai trasferimenti di cui al presente regolamento i consorzi di sviluppo economico locale che:

a) ai sensi dell'art. 85, comma 5, della legge regionale n. 3/2015 sono commissariati oppure hanno registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio;

b) sono costituiti anche da soggetti privati, come previsto dal combinato disposto dell'art. 85, comma 7, e dell'art. 62, comma 7;

c) sono destinatari delle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

## Art. 4.

## Cumulo di contributi

1. I trasferimenti concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con altre provvidenze, a favore dei medesimi interventi oggetto di richiesta, concesse dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati nel limite massimo della spesa sostenuta.

2. Il soggetto beneficiario è tenuto a dichiarare nella fase di concessione e nella successiva fase di rendicontazione, gli altri eventuali contributi richiesti e ottenuti.

3. Nel caso in cui l'intervento oggetto della richiesta benefici di altre provvidenze, l'importo delle stesse viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

## Art. 5.

## Interventi ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 85, comma 1, della legge regionale n. 3/2015, sono ammissibili all'assegnazione di trasferimenti in conto capitale di cui al presente regolamento, gli interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, quali strade pubbliche o d'uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica.

2. Ai sensi dell'art. 85, comma 3, della legge regionale n. 3/2015 gli interventi di cui al comma 1 comprendono anche l'acquisto degli immobili, la demolizione e rimozione di edifici dismessi, le pertinenze delle infrastrutture di cui al comma 1 e il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza delle infrastrutture medesime ai fini della salvaguardia e incolumità delle persone.

3. Ai sensi dell'art. 85, comma 2, della legge regionale n. 3/2015 gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati negli agglomerati industriali di competenza sulle infrastrutture di proprietà dei consorzi, oppure su aree oggetto di procedimento di esproprio, purché sia già stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, oppure su infrastrutture di proprietà di altri enti locali nella disponibilità dei consorzi sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante, per un periodo di tempo definito non inferiore a novanta anni.

4. Gli interventi oggetto di richiesta sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 7 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

## Art. 6.

## Presentazione manifestazione di interesse

1. Ciascun consorzio con i requisiti di cui all'art. 3, che abbia interesse a beneficiare delle assegnazioni di cui al presente regolamento, finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, presenta, entro il 28 febbraio di ciascun anno, apposita manifestazione di interesse con correlata indicazione dei seguenti parametri, riferiti al 31 dicembre di ogni anno:

a) superficie D1;

b) superficie D1 libera;

c) numero delle imprese insediate;

d) numero degli occupati all'interno delle imprese insediate;

e) chilometri lineari complessivi della rete viaria industriale pubblica di competenza dei consorzi.

## Art. 7.

## Riparto dei fondi disponibili

1. Con provvedimento del direttore centrale competente in materia di attività produttive è operato il riparto dei fondi disponibili a valere sul capitolo di spesa di cui all'art. 85 della legge regionale n. 3/2015, tra i consorzi richiedenti, entro sessanta giorni decorrenti dal termine di cui all'art. 6, comma 1, sulla base dei parametri del medesimo art. 6, comma 1, e delle relative percentuali indicate negli atti di programmazione finanziaria.

2. Col medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono, altresì, assegnate le risorse derivanti dalla rinegoziazione a condizioni migliorative dei tassi di interesse dei mutui contratti e assistiti dal contributo concesso ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), secondo la disciplina di cui all'art. 2, commi da 21 a 26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).

3. Il servizio competente comunica a ciascun consorzio richiedente il provvedimento di cui al comma 1.

## Art. 8.

## Presentazione della domanda

1. I consorzi che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, presentano, entro i successivi trenta giorni, al servizio competente, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, all'indirizzo [economia@certre-gione.fvg.it](mailto:economia@certre-gione.fvg.it) la relativa domanda di assegnazione dei trasferimenti in conto capitale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del consorzio, secondo il modello di domanda approvato con decreto del direttore del servizio competente, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, contenente:

a) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestanti:

1) il carattere pubblico degli interventi oggetto di richiesta;

2) l'indicazione di quali tra gli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 7 della legge regionale n. 14/2002 sono oggetto della domanda;

3) che gli interventi oggetto di richiesta insistono su aree di cui il consorzio ha la proprietà o la disponibilità, ai sensi dell'art. 5, comma 3;

4) se sono state chieste o attribuite assegnazioni a favore dei medesimi interventi oggetto di richiesta al fine del rispetto della disciplina sul cumulo di cui all'art. 4, comma 2;

5) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3;

6) l'osservanza della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro in attuazione dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

7) l'eventuale indeducibilità dell'IVA;

b) la documentazione di cui all'art. 56, comma 1, della legge regionale n. 14/2002;

c) una comunicazione attestante la data presunta di avvio e conclusione degli interventi oggetto di richiesta.


## Art. 9.

## Comunicazione di avvio del procedimento

1. Ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), l'Amministrazione regionale comunica al soggetto richiedente:

a) l'Amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;



c) la struttura competente, i nominativi del responsabile del procedimento e del suo sostituto;

d) il dipendente cui è affidata la conduzione dell'istruttoria del procedimento;

e) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento;

f) il termine entro cui presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 10.

##### Istruttoria della domanda

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. In caso di mancata o incompletezza d'integrazione istruttoria, la domanda è valutata sulla base della documentazione agli atti.

3. Il servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al consorzio richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

4. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia al consorzio richiedente:

a) le domande presentate al di fuori del termine di cui all'art. 8, comma 1;

b) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante del consorzio;

c) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dall'art. 8;

d) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

#### Art. 11.

##### Spese ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, ai sensi dell'art. 85 della legge regionale n. 3/2015, sono ammissibili le seguenti spese, sostenute dopo la presentazione della domanda di assegnazione dei trasferimenti, strettamente afferenti agli interventi di cui all'art. 5 e relative alle infrastrutture di urbanizzazione primaria oggetto di richiesta e relative pertinenze:

a) spese per la progettazione e direzione lavori, svolte anche per il tramite del proprio personale interno; nel caso di attività tecniche svolte per il tramite di personale interno dei consorzi, le spese del personale imputabili sono determinate con modalità semplificata attraverso l'applicazione in via analogica della tabella dei costi standard unitari, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2823/2009, di cui all'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente regolamento. I costi unitari sono moltiplicati per le ore effettivamente impiegate nell'intervento, per un ammontare massimo annuo di 1600 ore/uomo;

b) spese per la realizzazione dell'intervento oggetto dell'istanza;

c) spese di manutenzione e di mantenimento dell'integrità e dell'efficienza delle infrastrutture ai fini della salvaguardia e dell'incolumità delle persone;

d) spese per l'acquisto di immobili ove realizzare le infrastrutture;

e) spese per la demolizione e rimozione degli edifici dismessi necessarie per la realizzazione dell'infrastruttura.

2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal consorzio richiedente. Nel caso in cui un consorzio beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito delle iniziative, i costi vanno indicati al netto dell'IVA.

#### Art. 12.

##### Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'art. 11 e in particolare:

a) i beni di consumo;

b) beni e materiali usati;

c) beni o servizi di valore unitario inferiore a 100 euro, IVA esclusa;

d) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;

e) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;

f) spese di consulenza;

g) spese di personale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lettera a);

h) spese generali.

2. Ai sensi dell'art. 85, comma 6, della legge regionale n. 3/2015 non sono ammissibili le spese connesse al funzionamento delle infrastrutture stesse.

#### Art. 13.

##### Ammontare delle assegnazioni

1. Nel limite delle risorse disponibili, le assegnazioni dei trasferimenti in conto capitale sono concedibili nella misura massima del cento per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

#### Art. 14.

##### Modalità di concessione

1. Le assegnazioni dei trasferimenti in conto capitale sono concesse entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di cui all'art. 8.

2. Le assegnazioni dei trasferimenti in conto capitale sono concesse con decreto del direttore del servizio competente ai sensi dell'art. 56 della legge regionale n. 14/2002.

3. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di conclusione degli interventi e i termini e le modalità per la rendicontazione.

4. È consentita la richiesta di proroga dei termini di conclusione degli interventi a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza degli stessi; la proroga è autorizzata dal servizio competente entro tre mesi.

5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga di cui al comma 4 ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza dei termini previsti, possono comunque essere fatte salve la spesa ammissibili sostenute fino alla scadenza dei termini medesimi, previa valutazione da parte del servizio competente della realizzazione dell'iniziativa conformemente agli obiettivi indicati originariamente.

#### Art. 15.

##### Modalità di erogazione

1. Le erogazioni dei trasferimenti in conto capitale sono disposte nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57 della legge regionale n. 14/2002 e ai sensi dell'art. 85, comma 9, della legge regionale n. 3/2015.

#### Art. 16.

##### Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:


a) applicare, ai sensi dell'art. 64, comma 9, della legge regionale n. 3/2015, la legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici, e utilizzare per gli affidamenti procedure a evidenza pubblica non discriminatorie e trasparenti nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici;

b) rispettare la tempistica di conclusione degli interventi e di presentazione della rendicontazione, ai sensi dell'art. 14, comma 3, fatte salve le proroghe autorizzate dal servizio competente;

c) garantire, ai sensi dell'art. 85, comma 4, della legge regionale n. 3/2015, il libero accesso all'utilizzo delle infrastrutture realizzate;

d) garantire il mantenimento della destinazione pubblica delle infrastrutture realizzate;

e) realizzare gli interventi esclusivamente negli agglomerati industriali di competenza, ai sensi dell'art. 85, comma 2, della legge regionale n. 3/2015;



f) consentire e agevolare le ispezioni e i controlli di cui all'art. 21;  
g) comunicare eventuali variazioni agli interventi ai sensi dell'art. 17;

h) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento;

i) eseguire l'intervento conformemente a quanto assentito con il decreto di concessione, ed eventuali variazioni formalmente approvate.

#### Art. 17. Variazioni degli interventi

1. Le richieste di variazione agli interventi oggetto di assegnazione, sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio, sono presentate al servizio competente, con le modalità di cui all'art. 8, comma 1, accompagnate da una sintetica relazione che dà motivazione delle variazioni richieste e descriva gli scostamenti rispetto al progetto originario.

2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo degli interventi oggetto di assegnazione ovvero costituirne una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione.

3. Il servizio competente provvede alla valutazione della variazione proposta comunicandone l'esito al consorzio richiedente entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di variazione. Le variazioni non comportano un aumento dell'assegnazione concessa a ciascuna consorzio beneficiario.

4. Non sono ammissibili, pena la revoca dell'assegnazione concessa, le variazioni agli interventi che comportino il trasferimento dell'intervento al di fuori degli agglomerati industriali di competenza del consorzio beneficiario.

5. La variazione degli interventi, non sottoposta alla previa approvazione del servizio competente, comporta la corrispondente riduzione dell'assegnazione concessa.

#### Art. 18. Rendicontazione

1. Il beneficiario dell'assegnazione presenta la rendicontazione della spesa sostenuta ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, entro il termine stabilito dal decreto di concessione di cui all'art. 14, comma 3, o nell'eventuale successiva comunicazione del servizio competente di proroga del termine di rendicontazione di cui all'art. 14, comma 4.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Nel caso in cui la rendicontazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

#### Art. 19.

##### Regolarità formale della documentazione giustificativa di spesa

1. Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente che diano evidenza della fonte di finanziamento, registrate nelle scritture contabili consortili secondo le modalità previste dall'art. 79 della legge regionale n. 3/2015.

2. Il beneficiario su richiesta dell'Amministrazione regionale produce copia degli estratti conto, ricevute bancarie e bonifici dai quali si evincano le operazioni economiche effettuate.

#### Art. 20.

##### Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione

1. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, nonché al ricorrere delle seguenti fattispecie:

a) violazione degli obblighi di cui all'art. 16, lettere a), b), c), d), e), f), h), i);

b) spesa ammissibile, in esito all'istruttoria sulla rendicontazione, inferiore al settanta per cento dell'importo originariamente previsto;

c) mancato rispetto dei requisiti previsti dall'art. 5;

d) variazioni agli interventi che comportano il trasferimento dell'intervento al di fuori degli agglomerati industriali di competenza del consorzio beneficiario ai sensi dell'art. 17, comma 4;

e) la rendicontazione delle spese è presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'intervento e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione dell'art. 14, comma 5, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorre inutilmente e il servizio competente operi ai sensi dell'art. 18, comma 3;

#### 2. Comporta la rideterminazione dell'assegnazione concessa:

a) la riduzione della spesa ammissibile per effetto di modifiche regolarmente comunicate e approvate ai sensi dell'art. 17;

b) l'ipotesi di attuazione parziale che garantisca il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento;

c) l'ipotesi di cui all'art. 18, comma 3.

3. Il servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 7/2000.

4. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e seguenti della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 21. Ispezioni e controlli

1. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documentazione o di chiarimenti, ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge regionale n. 7/2000.

2. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione di documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

#### Art. 22. Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione, la manifestazione di interesse di cui all'art. 6 è presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. In deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, ai sensi dell'art. 85, comma 8-bis, della legge regionale n. 3/2015, in sede di prima applicazione, sono ammissibili le spese sostenute anche antecedentemente alla presentazione della domanda e comunque non prima del 30 giugno 2016.

#### Art. 23. Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla legge regionale n. 7/2000 e alla legge regionale n. 14/2002.

#### Art. 24. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

18R00221



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 marzo 2018, n. 070/Pres.

**Regolamento concernente l'assegnazione a favore degli Enti locali del Fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, ai sensi dell'articolo 10, commi 49 e 50, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 4 aprile 2018)*

#### IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 10, comma 49, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), che autorizza l'Amministrazione regionale ad assegnare a favore degli enti locali, a domanda, un fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione e stanziare le risorse per il triennio 2018-2020 e per ciascun anno del triennio;

Visto il successivo comma 50, dell'articolo 10, della legge regionale 45/2017, secondo cui con regolamento regionale sono definiti i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 49, tra i quali, in particolare, la dimostrazione di aver effettuato opportuni accantonamenti nell'apposito fondo per le passività potenziali di cui all'articolo 167, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), le modalità di presentazione della domanda e di erogazione, nonché le modalità e le tempistiche pluriennali di restituzione alla Regione dell'assegnazione ricevuta;

Visto il testo del «Regolamento concernente l'assegnazione a favore degli enti locali del fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, ai sensi dell'articolo 10, commi 49 e 50, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 601 di data 15 marzo 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente l'assegnazione a favore degli enti locali del fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, ai sensi dell'articolo 10, commi 49 e 50, della legge regionale 28 di-

cembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento concernente l'assegnazione a favore degli enti locali del fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, ai sensi dell'articolo 10, commi 49 e 50, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)**

*(Omissis).*

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 10, commi 49 e 50, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) definisce i criteri per l'accesso degli enti locali al Fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione (di seguito "Fondo"), le modalità di presentazione della domanda e di erogazione delle risorse, nonché le modalità e le tempistiche pluriennali di restituzione delle stesse.

Art. 2.

*Soggetti beneficiari e requisiti per l'accesso al fondo*

1. Possono accedere al Fondo i Comuni e le Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

2. Per poter accedere al Fondo, i soggetti di cui al comma 1, devono:

a) essere parte in contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione;

b) non poter finanziare le spese legali derivanti dalle controversie di cui alla lettera a) con le normali risorse di bilancio, in quanto le notevoli incertezze di previsione hanno impedito corrette previsioni contabili;

c) aver stanziato accantonamenti nell'apposito Fondo per le passività potenziali ai sensi dell'articolo 167, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il cui ammontare, alla data di presentazione della domanda, non è sufficiente a sostenere gli oneri derivanti dai contenziosi di cui alla lettera a).

Art. 3.


*Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili quali spese legali, i diritti e gli onorari dei difensori, le spese di giustizia e gli oneri derivanti da contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, non ancora erogati al momento di presentazione della domanda.

Art. 4.

*Modalità e termini di presentazione della domanda*

1. La domanda per accedere al Fondo di cui all'articolo 1 è presentata tramite PEC dal rappresentante legale dell'ente locale alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali dal 1 gennaio al 30 settembre di ciascun anno.



2. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

a) una relazione comprovante che i contenziosi sono caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, in particolare per esiti differenti nei diversi gradi di giudizio;

b) una dichiarazione attestante l'importo complessivo delle spese legali dovute per i contenziosi di cui alla lettera a);

c) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché l'ammontare delle risorse accantonate nel fondo cui all'articolo 167, comma 3, del decreto legislativo 267/2000, alla data di presentazione della domanda;

d) una dichiarazione di accettazione della restituzione delle risorse con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 5.

*Modalità e limiti di assegnazione del Fondo*

1. Le risorse del Fondo sono assegnate a ciascun beneficiario secondo l'ordine cronologico delle domande inviate tramite PEC alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali. Si applica l'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. L'assegnazione avviene con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento di ciascuna domanda, previa verifica da parte della struttura regionale competente in materia di autonomie locali della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2.

3. L'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è determinata, sulla base della spesa ritenuta ammissibile, in misura pari alla differenza tra l'ammontare della spesa dichiarato dall'ente locale e l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili del Fondo per le passività potenziali ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 267/2000 al momento della presentazione della domanda e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro, elevato a 200.000 euro per i Comuni fino a 3.000 abitanti.

Art. 6.

*Concessione ed erogazione*

1. Le risorse assegnate sono concesse ed erogate in unica soluzione con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di finanza locale, della Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro trenta giorni dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 7.

*Restituzione*

1. I beneficiari restituiscono le risorse ricevute in rate costanti annue, nell'arco temporale di quattro anni a decorrere dall'anno successivo a quello di erogazione, a valere sui fondi di parte corrente di competenza della Direzione centrale competente in materia di autonomie locali.

2. È fatta salva la possibilità per l'ente locale di restituire in qualsiasi momento l'intero ammontare residuo dell'assegnazione ricevuta.

Art. 8.

*Disposizione transitoria*

1. In sede di prima applicazione le domande sono presentate dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 30 settembre 2018.

2. Sono in ogni caso fatte salve le domande pervenute dalla data di entrata in vigore della legge regionale 45/2017 ed entro la data di entrata in vigore del presente regolamento. Tali domande sono integrate, ove necessario, secondo quanto previsto dal regolamento medesimo.

Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

18R00217

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 2.

**Norme in materia di sviluppo del settore musicale.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 61 del 16 marzo 2018)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis);*

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto, finalità e obiettivi*


1. La Regione, riconoscendo la musica quale strumento di formazione culturale, di aggregazione sociale e inclusione, di espressione artistica e di sviluppo economico capace di concorrere alla crescita delle persone e delle comunità, nonché alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, favorisce l'alfabetizzazione, la pratica e l'educazione musicale, la sua integrazione con la programmazione dell'offerta d'istruzione e formazione e promuove il rafforzamento, l'innovazione, l'internazionalizzazione della filiera produttiva, distributiva e di promozione della musica.

2. Per lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi formativi, produttivi, distributivi, promozionali e di ricerca, la Regione integra e coordina i propri interventi nei diversi ambiti settoriali interessati, al fine di:

a) sostenere la qualificazione dell'offerta di educazione e formazione musicale;

b) favorire lo sviluppo delle competenze professionali;

c) promuovere l'occupazione e lo sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali, in particolare gio-



vanili, nel settore musicale, nel più ampio contesto delle politiche per la crescita delle industrie culturali e creative sia in ambito profit che non profit;

*d)* valorizzare la creatività e i talenti degli artisti e delle formazioni emergenti;

*e)* favorire la produzione e l'esecuzione dal vivo, in particolare della musica contemporanea originale;

*f)* promuovere l'educazione all'ascolto;

*g)* promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in condizione di svantaggio individuale o sociale;

*h)* promuovere la cultura della legalità e dei diritti degli autori, degli artisti, dei professionisti e dei lavoratori del settore musicale, anche ai sensi della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili);

*i)* promuovere lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione promozione e formazione, di cui all'art. 1, comma 4, lettera *g)* della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia).

3. In attuazione dei principi stabiliti all'art. 1 della legge n. 175 del 2017, l'organizzazione e la gestione di attività musicali rivestono carattere di utilità sociale, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale).

## Art. 2.

### *Ambiti e strumenti attuativi*

1. Le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 1 vengono perseguiti dalla Regione mediante gli interventi e le misure della presente legge, nonché attraverso le programmazioni e misure settoriali seguenti:

*a)* gli interventi in materia di qualificazione dell'offerta d'istruzione e d'istruzione e formazione professionale nonché di formazione professionale di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale);

*b)* il programma regionale in materia di spettacolo adottato in attuazione della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo);

*c)* il programma regionale in materia di promozione culturale adottato in attuazione della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale);

*d)* il programma regionale degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali);

*e)* il programma regionale delle attività produttive di cui all'art. 54 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nonché le di-

sposizioni di attuazione delle leggi regionali in materia di artigianato, commercio, turismo, cooperazione, ricerca industriale e trasferimento tecnologico e promozione degli investimenti in Emilia-Romagna;

*f)* gli interventi in attuazione della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), con particolare riferimento alle misure di politica attiva del lavoro;

*g)* gli interventi in attuazione della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni);

*h)* gli interventi in materia di sostegno alla ricerca storico-musicale e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio musicale materiale e immateriale, in attuazione della legge regionale n. 13 del 1999, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 16 (Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna) e della legge regionale n. 18 del 2000;

*i)* gli interventi in attuazione della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica));

*j)* altri programmi regionali, nazionali e comunitari coerenti con le finalità della presente legge.

## Capo II

### QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA

## Art. 3.


### *Qualificazione dell'educazione musicale*

1. La Regione promuove la qualificazione del proprio sistema educativo e formativo e sostiene l'offerta educativa e formativa delle scuole e degli organismi specializzati nell'organizzazione e gestione di attività di didattica e pratica musicale.

2. La Regione promuove altresì la creazione di reti a livello regionale, nazionale e internazionale tra scuole e organismi di formazione musicale per l'elaborazione di progetti comuni in materia di formazione musicale, anche finalizzati alla promozione del dialogo interculturale.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione concede contributi per progetti di musica d'insieme, volti a favorire la formazione musicale di base, a scuole e organismi di formazione musicale, pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, che operano nel territorio dell'Emilia-Romagna e in possesso di requisiti e standard minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi e istituzionali tali da assicurare un'offerta educativa omogenea, adeguata e qualificata.

4. I progetti di cui al comma 3, da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, dovranno avere carattere di inclusività e favorire la creazione di reti e partenariati in ambito regionale, nazionale e transnazionale.



5. Per l'individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti e standard minimi di cui al comma 3, la Regione istituisce un elenco regionale delle scuole e degli organismi di formazione musicale.

#### Art. 4.

##### *Elenco regionale delle scuole di musica*

1. I criteri, le modalità e le procedure per l'approvazione, l'aggiornamento e la pubblicità dell'elenco delle scuole e degli organismi specializzati nell'organizzazione e gestione di attività di didattica e pratica musicale di cui all'art. 3 sono stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni assembleari.

#### Art. 5.

##### *Qualificazione dell'alfabetizzazione musicale*

1. La Regione promuove e sostiene le attività di alfabetizzazione musicale svolte dalle scuole di musica e dagli organismi specializzati di cui all'art. 4, nonché dalle formazioni di tipo bandistico e corale, mirate a promuovere una cultura musicale diffusa, differenziata e inclusiva e a favorire il dialogo interculturale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi ad associazioni e aggregazioni anche temporanee delle scuole di musica e degli organismi specializzati di cui all'art. 4, di bande musicali e di cori del territorio regionale per la realizzazione di progetti rivolti a:

- a) qualificare e incentivare le attività di alfabetizzazione musicale e di educazione all'ascolto con carattere di inclusività, anche attraverso azioni di sistema;
- b) promuovere la musica d'insieme;
- c) assicurare opportunità per i giovani coinvolti nella formazione di musica di base d'insieme di partecipare a esperienze performative regionali, nazionali e internazionali finalizzate a sviluppare approcci multidisciplinari e interculturali.

### *Capo III*

#### SVILUPPO DELLA PRODUZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE

#### Art. 6.

##### *Promozione e sviluppo di nuove competenze*

1. La Regione, al fine di favorire la crescita del settore produttivo musicale:

- a) promuove iniziative a sostegno di un'occupazione qualificata nei settori connessi alle attività musicali, anche in comparti tecnologicamente avanzati, all'interno del più vasto campo delle industrie culturali e creative;
- b) persegue, in particolare, l'obiettivo di favorire l'acquisizione, la crescita e la qualificazione delle competenze nei settori connessi alle attività musicali anche attraverso adeguate iniziative di formazione;
- c) valorizza le imprese e gli enti del terzo settore quali organizzazioni in cui si producono e si innovano

competenze professionali, quali luoghi non formali di apprendimento e ne promuove il coinvolgimento nei percorsi finalizzati alla progettazione e realizzazione di processi formativi per l'acquisizione di nuove competenze.

2. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale n. 12 del 2003 e alla legge regionale n. 17 del 2005, sostiene:

- a) lo sviluppo delle competenze tecniche e professionali necessarie all'inserimento qualificato nel mercato del lavoro;
- b) la qualificazione e il rafforzamento delle competenze tecniche e professionali degli operatori per una permanenza qualificata nel mondo del lavoro e per lo sviluppo professionale;
- c) l'innalzamento e la crescita delle competenze gestionali e manageriali per rafforzare il sistema delle imprese sia profit che non profit e favorire la creazione di nuove imprese e nuovi lavori.


#### Art. 7.

##### *Sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali*

1. La Regione, nell'ambito della programmazione per lo sviluppo delle attività produttive, sostiene la crescita delle attività musicali di carattere imprenditoriale, nel più ampio contesto delle industrie culturali e creative, quali imprese ad alto potenziale innovativo e di crescita per l'intero sistema economico, occupazionale e sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, per progetti e interventi mirati a conseguire o sviluppare:

- a) il coinvolgimento degli istituti di alta formazione artistica e musicale, degli istituti di grado universitario attivi nel campo della musica, degli istituti musicali pareggiati e degli altri organismi di educazione musicale nelle iniziative di promozione imprenditoriale del territorio;
- b) le startup innovative in campo musicale, anche sollecitando l'integrazione di competenze multidisciplinari, con particolare riferimento alle competenze digitali;
- c) i processi d'integrazione e di sviluppo di rete per il rafforzamento della competitività delle imprese e delle filiere produttive;
- d) l'utilizzo esteso delle tecnologie digitali e multimediali a supporto dei processi creativi, della produzione, distribuzione e conservazione delle opere musicali;
- e) la nascita e lo sviluppo di laboratori di ricerca e di sperimentazione musicale a sostegno dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, anche in una logica multidisciplinare, per la produzione, la distribuzione e la diffusione della musica anche con l'utilizzo dei canali web e digitali.



## Art. 8.

*Produzione e fruizione della musica contemporanea originale dal vivo*

1. La Regione, per favorire la crescita della filiera del settore produttivo e promuovere la musica quale strumento di aggregazione sociale, sostiene la produzione e la fruizione della musica contemporanea dal vivo ed in particolare della musica italiana originale dal vivo.

2. A tal fine la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, per la realizzazione di progetti di valenza regionale che sviluppino azioni volte a perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

a) ricerca, valorizzazione e promozione dei nuovi autori e della creatività, in particolare giovanile, attraverso iniziative di orientamento, tutoraggio e supporto nelle fasi produttive, distributive e promozionali, anche all'estero;

b) sviluppo, consolidamento e valorizzazione, anche ai fini turistici, di circuiti di locali e di reti di festival di musica contemporanea originale dal vivo;

c) circuitazione degli artisti e dei complessi musicali della Regione, ed in particolare degli artisti individuati grazie alle azioni di cui alla precedente lettera a), nei locali e nei festival di musica contemporanea originale dal vivo;

d) promozione e circuitazione all'estero, adeguatamente rendicontata secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, degli artisti e dei gruppi musicali della Regione.

*Capo IV*DISPOSIZIONI ATTUATIVE,  
FINALI E TRANSITORIE

## Art. 9.

*Emilia-Romagna music commission  
e attività dirette della Regione*

1. La Regione esercita le attività di music commission per l'Emilia-Romagna. Per attività di music commission, ai fini della presente legge, si intendono:

a) la comunicazione integrata e coordinata di tutte le opportunità e le offerte educative, formative, professionali, imprenditoriali, di circuitazione e di sostegno agli autori e in generale delle iniziative realizzate in attuazione della presente legge;

b) la creazione delle condizioni per attrarre in Emilia-Romagna produzioni musicali e di video musicali nazionali e straniere, con l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e organizzative, da attuarsi di norma in collaborazione con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio della regione;

c) la promozione delle risorse professionali e imprenditoriali della Regione.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge la Regione provvede altresì ad acquisire o svilup-

pare studi, ricerche, attività di divulgazione e diffusione, assistenza tecnica, sviluppo di sistemi informativi, anche per la costituzione di nuclei di valutazione.

3. La Regione può attivare specifici interventi per le misure di cui al capo III e per la valorizzazione e promozione turistica dei festival e delle attività musicali, attraverso società in house.

## Art. 10.

*Programma pluriennale degli interventi  
e modalità d'attuazione*

1. L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di sviluppo del settore musicale, il quale individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale nel settore e definisce le azioni di cui agli articoli 3, 5, 7 e 8.

2. La Giunta regionale stabilisce nei propri atti i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai contributi, sulla base del programma di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

3. I soggetti destinatari di contributi in attuazione della presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio prevista dall'art. 8 della legge n. 13 del 1999.

## Art. 11.

*Clausola valutativa*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) quali interventi sono stati effettuati per lo sviluppo e il rafforzamento del sistema formativo con particolare riguardo alla qualificazione dell'alfabetizzazione e dell'educazione musicale e all'educazione all'ascolto;

b) quali interventi sono stati effettuati per lo sviluppo e il rafforzamento della produzione e della distribuzione con particolare riguardo alle nuove competenze tecniche professionali e alla nascita e allo sviluppo di attività musicali di carattere imprenditoriale;


c) quale sia la composizione, l'articolazione e il funzionamento dell'elenco di cui all'art. 4;

d) quali interventi sono stati effettuati per la valorizzazione e la promozione della musica e delle possibilità e modalità di sua fruizione secondo le finalità della presente legge;

e) l'ammontare delle risorse stanziare ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi di cui alle lettere a), b) e d), con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari, dei soggetti coinvolti e dei risultati derivati;

f) il quadro delle iniziative rivolte alle persone con disabilità e alle persone in condizione di svantaggio;

g) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.



2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 12.

*Abrogazioni e disposizioni transitorie*

1. L'art. 25-bis (Interventi per la promozione dell'educazione musicale in Emilia-Romagna) della legge regionale n. 12 del 2003 è abrogato.

2. Il programma di cui all'art. 10 è approvato entro l'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.

Art. 13.

*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte, per gli esercizi 2018 e 2019, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2018 - 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno 2020 la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 27 dicembre 2017, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020), a valere sulla legge regionale n. 37 del 1994, nell'ambito della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 16 marzo 2018

BONACCINI

(*Omissis*)

18R00162

**REGIONE TOSCANA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2018, n. 13/R.

**Soggetti beneficiari e misura della garanzia del fondo di rotazione. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 "Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali". Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti).**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 30 marzo 2018)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*);

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;


Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) e in particolare l'art. 9;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 «Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali»). Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 18 gennaio 2018;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;



Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 29 gennaio 2018;

Visto il parere della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 13 febbraio 2018;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2018, n. 157;

Considerato quanto segue:

1. il Consiglio regionale con mozione n. 777 del 26 aprile 2017 ha impegnato la Giunta a modificare la disposizione del regolamento relativa ai soggetti beneficiari della garanzia del fondo regionale di rotazione per le professioni, per consentire l'accesso ai benefici a tutti coloro che svolgono attività professionali di tipo intellettuale, senza distinzioni;

2. è inoltre opportuno aumentare l'importo dei prestiti relativi alle spese di impianto di nuovi studi professionali;

Si approva  
il presente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 1 del d.p.g.r. 23/R/2009*

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 «Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali». Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti) è sostituita dalla seguente:

«*b*) professionisti prestatori d'opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche.»

Art. 2.

*Modifiche all'art. 2 del d.p.g.r. 23/R/2009*

1. Alla lettera *b*) del comma 6 dell'art. 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 le parole «13.500,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «25.000,00 euro.»

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 23 marzo 2018

ROSSI

18R00182

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2018, n. 14/R.

**Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 30 marzo 2018)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

*(Omissis);*

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali) e in particolare l'art. 10;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta dell'11 gennaio 2018;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2018, n. 44 (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 «Nuova disciplina dei distretti rurali»);

Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla seconda Commissione consiliare nella seduta del 14 febbraio 2018;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2018, n. 171;

Considerato quanto segue:

1. in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali) il presente regolamento disciplina le procedure per il riconoscimento del distretto rurale e specifica i contenuti degli atti e dei documenti necessari al riconoscimento;

2. poiché la valutazione del progetto economico del distretto rurale comprende varie competenze, è prevista l'istituzione di una specifica commissione tecnica di valutazione a supporto della competente struttura della Giunta regionale;



Si approva  
il presente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto (art. 10 della l.r. 17/2017)*

1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali) di seguito denominata legge regionale.

Art. 2.

*Modalità di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del distretto rurale (art. 10, comma 1, lettera a) della l.r. 17/2017)*

1. L'istanza di riconoscimento del distretto rurale è presentata alla competente struttura della Giunta regionale dal soggetto referente del distretto rurale, di cui all'art. 6 della legge regionale. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

- a) l'accordo di distretto di cui all'art. 4 della legge regionale;
- b) il regolamento di funzionamento dell'assemblea di distretto di cui all'art. 5, comma 3 della legge regionale;
- c) il progetto economico territoriale di cui all'art. 7 della legge regionale.

2. La mancanza anche di uno solo degli allegati di cui al comma 1 determina l'irricevibilità dell'istanza.

Art. 3.

*Procedure per il riconoscimento del distretto rurale (art. 8, comma 2 della legge regionale 17/2017)*

1. Ai fini del riconoscimento del distretto rurale è nominata, ai sensi dell'art. 7, comma 1-bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) una commissione tecnica di valutazione composta da 3 membri scelti tra soggetti esperti all'interno della Direzione regionale competente.

2. La commissione di valutazione di cui al comma 1 procede all'istruttoria dell'istanza di riconoscimento del distretto rurale sulla base dei criteri previsti dall'art. 8, comma 1 della legge regionale ed, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, presenta al dirigente della competente struttura della Giunta regionale il parere tecnico, redatto in conformità all'allegato 1 al presente regolamento.

3. Il dirigente della competente struttura della Giunta regionale provvede con decreto al riconoscimento del distretto rurale sulla base delle risultanze istruttorie della commissione di cui al comma 2.

4. L'allegato 1 di cui al comma 2 può essere aggiornato con decreto dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

Art. 4.

*Contenuti necessari del progetto economico territoriale (art. 10, comma 1, lettera b) della legge regionale 17/2017)*

1. Il progetto economico territoriale contiene:
  - a) la correlazione delle azioni con gli elementi dell'accordo;
  - b) il ruolo dei soggetti aderenti all'accordo e la descrizione delle azioni che realizzano;
  - c) le indicazioni delle attività di animazione locale e le risultanze delle stesse;
  - d) la durata dei termini di attuazione del progetto economico territoriale e l'indicativo cronoprogramma delle azioni;
  - e) una relazione contenente:
    - 1) la dettagliata descrizione dei metodi di analisi dei bisogni del territorio e dei criteri che hanno portato all'identificazione territoriale del distretto e alla sua costituzione;
    - 2) la diagnosi territoriale dell'impatto atteso sugli aspetti geografici, socio-economici, ambientali e culturali del territorio da cui devono emergere i punti di forza e di debolezza;
    - 3) l'indicazione degli obiettivi da raggiungere attraverso l'operato del distretto.

Art. 5.

*Aggiornamento del progetto economico territoriale (art. 7, comma 4 della legge regionale 17/2017)*

1. Il soggetto referente elabora le proposte di modifica del progetto economico territoriale e le invia all'assemblea di distretto per l'approvazione.

2. Il soggetto referente invia il nuovo progetto economico territoriale e il relativo verbale dell'assemblea di distretto alla competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione.


3. Il dirigente della competente struttura della Giunta regionale valuta il contenuto dei documenti di cui al comma 2 e, con decreto, esprime parere in relazione al mantenimento o meno del riconoscimento.

Art. 6.

*Contenuti necessari della relazione annuale (art. 10, comma 1, lettera c) della legge regionale 17/2017)*

1. Il soggetto referente del distretto rurale entro il 31 marzo di ogni anno, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d) della legge regionale, invia alla competente struttura della Giunta regionale una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti avente i seguenti contenuti necessari:

- a) per ogni soggetto aderente all'accordo di distretto di cui all'art. 4 della legge regionale descrizione della effettiva partecipazione alle attività del distretto rurale;
- b) la descrizione delle attività svolte nel corso dell'anno precedente e gli obiettivi raggiunti rispetto a quelli prefissati nel progetto economico territoriale;



c) eventuali problematiche emerse nell'attuazione del progetto economico territoriale;

d) aggiornamento del crono programma delle azioni.

2. La relazione annuale è approvata dall'assemblea del distretto al fine di verificare la corretta ed efficace attuazione del progetto economico territoriale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) della legge regionale.

Art. 7.

*Monitoraggio sul distretto rurale  
(art. 6 della legge regionale 17/2017)*

1. La competente struttura della Giunta regionale verifica la relazione di cui all'art. 6 e valuta il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il riconoscimento di distretto rurale e, se del caso, può richiedere integrazioni o approfondimenti su ulteriori elementi inerenti le attività del distretto rurale.

Art. 8.

*Revoca del riconoscimento del distretto rurale (art. 10, comma 1, lettera d) della legge regionale 17/2017)*

1. La revoca del distretto rurale riconosciuto è disposta con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

2. Nelle ipotesi di cui all'art. 9 della legge regionale il dirigente della competente struttura della Giunta regionale trasmette una comunicazione motivata di avvio del procedimento di revoca, stabilendo un termine congruo per eliminare le cause che hanno determinato le irregolarità. Scaduto il termine il riconoscimento del distretto rurale è revocato.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 23 marzo 2018


ROSSI

18R00183

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-039) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 1 0 1 3 \*

**€ 4,00**

